

Gazzetta ufficiale

L 335

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

53° anno
18 dicembre 2010

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

2010/783/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 29 novembre 2010, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore** 1

- Protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore** 3

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 1212/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore** 19

- ★ **Regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada ⁽¹⁾** 21

- ★ **Regolamento (UE) n. 1214/2010 della Commissione, del 17 dicembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carota Novella di Ispica (IGP)]** 30

Prezzo: 4 EUR

(segue)


⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento (UE) n. 1215/2010 della Commissione, del 17 dicembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Montoro-Adamuz (DOP)]	32
★ Regolamento (UE) n. 1216/2010 della Commissione, del 17 dicembre 2010, recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Welsh Lamb (IGP)]	34
★ Regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo ⁽¹⁾	36
★ Regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi di specializzazione ⁽¹⁾	43
Regolamento (UE) n. 1219/2010 della Commissione, del 17 dicembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	48
Regolamento (UE) n. 1220/2010 della Commissione, del 17 dicembre 2010, relativo al prezzo di vendita dei cereali per la terza gara parziale nell'ambito delle procedure di gara di cui al regolamento (UE) n. 1017/2010	50
Regolamento (UE) n. 1221/2010 della Commissione, del 17 dicembre 2010, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2010 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame	52
Regolamento (UE) n. 1222/2010 della Commissione, del 17 dicembre 2010, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2010 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per alcuni prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine	54
Regolamento (UE) n. 1223/2010 della Commissione, del 17 dicembre 2010, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2010 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele	56
Regolamento (UE) n. 1224/2010 della Commissione, del 17 dicembre 2010, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2010 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame	58



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2010

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore

(2010/783/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 5 ottobre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1563/2006, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore ⁽¹⁾.

(2) Il protocollo allegato a tale accordo giunge a scadenza il 31 dicembre 2010.

(3) L'Unione europea ha negoziato con l'Unione delle Comore (in prosieguo: le «Comore») un nuovo protocollo che conferisce alle navi dell'UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione delle Comore in materia di pesca. Per garantire la prosecuzione delle attività di pesca da parte delle navi dell'UE, l'articolo 13 del nuovo protocollo prevede che questo si applichi in via provvisoria.

(4) In esito a tali negoziati, il nuovo protocollo è stato siglato il 21 maggio 2010 e il 16 settembre 2010 è stato modificato mediante scambio di lettere.

(5) È opportuno firmare il nuovo protocollo e applicarlo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore è approvata a nome dell'Unione europea, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato su base provvisoria conformemente al suo articolo 13, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

⁽¹⁾ GU L 290 del 20.10.2006, pag. 6.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

K. PEETERS

PROTOCOLLO**che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore***Articolo 1***Periodo di applicazione e possibilità di pesca**

1. Le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione europea, per un periodo di tre anni, a titolo dell'articolo 5 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, sono stabilite come segue:

- tonniere con reti a circuizione: 45 unità,
- pescherecci con palangari di superficie: 25 unità.

2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il disposto degli articoli 5, 6, 8 e 9 del presente protocollo.

*Articolo 2***Contributo finanziario — Modalità di pagamento**

1. Per il periodo di cui all'articolo 1 il contributo finanziario previsto all'articolo 7 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca è fissato a 1 845 750 EUR.

2. Il contributo finanziario comprende:

- a) un importo annuale per l'accesso alla ZEE delle Comore di 315 250 EUR equivalente ad un quantitativo di riferimento di 4 850 tonnellate all'anno; e
- b) un importo specifico annuo di 300 000 EUR destinato a sostenere l'attuazione della politica settoriale della pesca delle Comore.

3. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il disposto degli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente protocollo e degli articoli 12 e 13 dell'accordo.

4. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è versato dall'Unione europea in ragione di 615 250 EUR all'anno, durante il periodo d'applicazione del presente protocollo, corrispondenti al totale degli importi annuali di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

5. Se il volume complessivo delle catture effettuate dalle navi dell'Unione europea nelle acque comoriane supera le 4 850 tonnellate annue, l'importo totale del contributo finanziario annuo sarà aumentato di 65 EUR per ogni tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l'importo annuo complessivo versato dall'Unione europea non può superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 2, lettera a) (630 500 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell'Unione europea superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.

6. Il pagamento avviene entro trenta giorni dall'entrata in vigore del protocollo per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria del protocollo per gli anni successivi.

7. La destinazione del contributo finanziario di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità comoriane.

8. La totalità del contributo finanziario indicato all'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo è versata su un conto unico del Tesoro pubblico aperto presso la Banca centrale delle Comore.

9. A partire da tale conto unico, l'importo corrispondente al contributo finanziario di cui all'articolo 2, lettera b), verrà trasferito sul conto TR 5006 aperto presso la Banca centrale dal ministero competente per la pesca.

*Articolo 3***Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque comoriane**

1. Le parti concordano nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato di pesca, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un programma settoriale pluriennale e le sue modalità di applicazione, in particolare:

— gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzato il contributo finanziario di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b),

— gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dalle Comore nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate,

— i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale.

2. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata dalle parti nell'ambito della commissione mista.

3. Le Comore decidono ogni anno in merito all'assegnazione, se del caso, di un importo supplementare alla quota del contributo finanziario di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell'attuazione del programma pluriennale. Tale assegnazione deve essere comunicata all'Unione europea.

4. Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Commissione europea si riserva il diritto, previa consultazione delle parti all'interno della commissione mista, di ridurre la quota del contributo finanziario di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del protocollo, al fine di adeguare a tali risultati l'ammontare destinato all'attuazione del programma.

*Articolo 4***Cooperazione scientifica per una pesca responsabile**

1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque comoriane basata sul principio di non discriminazione tra le diverse flotte che operano in tali acque.

2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo, l'Unione europea e l'Unione delle Comore si adoperano per vigilare sullo stato delle risorse alieutiche nella zona di pesca comoriana.

3. Entrambe le parti rispettano le raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (CTOI) e si impegnano a promuovere a livello della sottoregione la cooperazione relativa alla pesca responsabile.

4. In conformità all'articolo 4 dell'accordo, le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito della CTOI e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell'ambito della commissione mista prevista all'articolo 9 dell'accordo per adottare, se del caso a seguito di una riunione scientifica e di comune accordo, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi dell'Unione europea.

Articolo 5

Adeguamento di comune accordo delle possibilità di pesca

Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere modificate di comune accordo a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dalla CTOI confermino che tale modifica garantisce la gestione sostenibile delle risorse alieutiche delle Comore. In tal caso il contributo finanziario di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è adeguato proporzionalmente, pro rata temporis. L'importo annuo complessivo del contributo finanziario versato dall'Unione europea non può tuttavia superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 6

Nuove possibilità di pesca

1. Nel caso in cui le navi dell'Unione europea siano interessate ad attività di pesca non contemplate all'articolo 1, le parti si consultano prima dell'eventuale concessione dell'autorizzazione da parte delle autorità delle Comore. Se del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

2. Le parti promuovono la pesca sperimentale. A questo fine e su richiesta di una di esse, le parti si consultano e stabiliscono caso per caso le specie, le condizioni e qualsiasi altro parametro pertinente.

3. Le parti effettuano la pesca sperimentale in conformità alla vigente normativa comoriana ed eventualmente secondo le disposizioni amministrative e scientifiche convenute. Le autorizzazioni per l'esercizio della pesca sperimentale sono concesse per periodi massimi di sei mesi.

4. Qualora le parti ritengano che le campagne sperimentali abbiano dato risultati positivi, le autorità comoriane, nel quadro di una riunione della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo, possono assegnare possibilità di pesca di nuove specie alla flotta dell'Unione europea fino alla scadenza del presente protocollo. Il contributo finanziario previsto all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo viene aumentato di conseguenza.

Articolo 7

Condizioni per l'esercizio delle attività di pesca — clausola di esclusiva

1. Fatto salvo l'articolo 6 dell'accordo, le navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea possono svolgere attività di pesca nelle acque comoriane soltanto se sono in possesso di una autorizzazione di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo e secondo le modalità descritte nell'allegato al presente protocollo.

2. Per le categorie di pesca non contemplate dal presente protocollo e per la pesca sperimentale, le autorità comoriane possono rilasciare autorizzazioni di pesca alle navi dell'Unione europea. La concessione di tali autorizzazioni è tuttavia disciplinata dalla normativa e dai regolamenti dell'Unione delle Comore con l'accordo delle parti.

Articolo 8

Sospensione e revisione del pagamento del contributo finanziario

1. Il contributo finanziario previsto all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), può essere riveduto o sospeso previa consultazione condotta all'interno della commissione mista se:

- a) circostanze anomale, diverse da fenomeni naturali, impediscono lo svolgimento delle attività di pesca nella ZEE comoriana;
- b) a seguito di mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente protocollo, una delle parti chiede che le disposizioni del protocollo siano sottoposte a revisione ai fini di una loro eventuale modifica;
- c) l'Unione europea constata nelle Comore una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani previsti all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou.

2. L'Unione europea si riserva il diritto di sospendere, del tutto o in parte, il pagamento del contributo finanziario specifico previsto all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo:

- a) quando i risultati ottenuti non siano conformi alla programmazione in seguito ad una valutazione condotta dalla commissione mista;
- b) in caso di non esecuzione di tale contributo finanziario.

3. Il pagamento del contributo finanziario riprende, previa consultazione e accordo delle parti, dal ripristino della situazione precedente gli avvenimenti menzionati al paragrafo 1 e/o quando i risultati di attuazione finanziaria di cui al paragrafo 2 lo giustificano.

Articolo 9

Sospensione dell'applicazione del protocollo

1. L'applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti previa consultazione effettuata in sede di commissione mista se:

- a) circostanze anomale, diverse da fenomeni naturali, impediscono lo svolgimento delle attività di pesca nella ZEE comoriana;

- b) a seguito di mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente protocollo, una delle parti chiede che le disposizioni del protocollo siano sottoposte a revisione ai fini di una loro eventuale modifica;
- c) l'Unione europea constatata nelle Comore una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani previsti all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou;
- d) si verifica un mancato pagamento del contributo finanziario previsto all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), da parte dell'Unione europea, per ragioni diverse da quelle previste all'articolo 8 del presente protocollo;
- e) tra le parti sorge una controversia in merito all'interpretazione del presente protocollo;
- f) una delle parti non rispetta le disposizioni del presente protocollo.

2. L'attuazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia che oppone le parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell'ambito della commissione mista non hanno permesso di raggiungere una composizione amichevole.

3. La sospensione dell'applicazione del protocollo è subordinata alla notifica della propria intenzione effettuata per iscritto dalla parte interessata almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

4. In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l'importo del contributo finanziario è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 10

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

1. Le attività delle navi da pesca dell'Unione europea operanti nelle acque comoriane sono disciplinate dalla normativa appli-

cabile nelle Comore, salvo diversa disposizione dell'accordo di partenariato di pesca e del presente protocollo, con il suo allegato e le relative appendici.

2. Le autorità comoriane informano la Commissione europea in merito a qualsiasi modifica o a eventuali nuove disposizioni legislative concernenti il settore della pesca.

Articolo 11

Durata

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di tre anni a decorrere dall'applicazione provvisoria, conformemente all'articolo 13, salvo denuncia a norma dell'articolo 12.

Articolo 12

Denuncia

1. In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo almeno sei mesi prima della data alla quale la denuncia prende effetto.

2. L'invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.

Articolo 13

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo e il suo allegato si applicano in via provvisoria a decorrere dalla data della loro firma.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data alla quale le parti si notificano reciprocamente l'espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

ALLEGATO

Condizioni per l'esercizio della pesca nelle acque delle Comore da parte delle navi dell'Unione europea

CAPO I

FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA

SEZIONE 1

Rilascio delle autorizzazioni di pesca

1. Possono ottenere una licenza di pesca nelle acque delle Comore soltanto le navi dell'Unione europea che ne hanno diritto.
2. L'armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l'esercizio dell'attività di pesca nelle Comore. Essi devono essere in regola nei confronti dell'amministrazione comoriana, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca nelle Comore nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con l'Unione europea. Essi devono d'altronde conformarsi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio sulle autorizzazioni di pesca.
3. Le navi dell'Unione europea che chiedono un'autorizzazione di pesca devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente nelle Comore. La domanda di autorizzazione di pesca reca il nome e l'indirizzo di tale raccomandatario.
4. Le autorità competenti dell'Unione europea presentano alle autorità competenti comoriane una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo almeno venti giorni prima della data di validità richiesta.
5. Le domande sono presentate alle autorità competenti comoriane su formulari redatti secondo il modello riportato nell'appendice 1.
6. Ogni domanda di autorizzazione di pesca è accompagnata dai seguenti documenti:
 - la prova del pagamento del canone per il periodo di validità della domanda,
 - qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.
7. Il pagamento del canone è effettuato sul conto specificato dalle autorità comoriane.
8. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.
9. Le autorizzazioni di pesca per tutte le navi sono rilasciate dalle competenti autorità comoriane agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la delegazione dell'Unione europea a Maurizio entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 6.
10. Se, al momento della firma dell'autorizzazione di pesca, gli uffici della delegazione dell'Unione europea sono chiusi, l'autorizzazione è trasmessa direttamente al raccomandatario della nave, con copia alla delegazione.
11. L'autorizzazione è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.
12. Tuttavia, su richiesta dell'Unione europea e in caso di provata forza maggiore, l'autorizzazione di pesca di una nave è sostituita da una nuova autorizzazione di pesca rilasciata a nome di un'altra nave avente caratteristiche simili, senza che debba essere versato un nuovo canone.
13. L'armatore della nave da sostituire, o il suo rappresentante, consegna l'autorizzazione di pesca annullata alle competenti autorità comoriane tramite la delegazione dell'Unione europea.
14. La data di inizio di validità della nuova autorizzazione è quella alla quale l'armatore consegna l'autorizzazione di pesca annullata alle competenti autorità comoriane. Il trasferimento dell'autorizzazione di pesca è notificato alla delegazione dell'Unione europea a Maurizio.
15. L'autorizzazione di pesca deve essere conservata a bordo in qualsiasi momento, fatto salvo quanto previsto al capo VI, punto 1, del presente allegato.

SEZIONE 2

Condizioni per le autorizzazioni di pesca — canoni e anticipi

1. Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.
2. Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nelle acque comoriane.

3. Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti importi forfettari:
 - 3 700 EUR all'anno per tonniera con reti a circuizione, corrispondenti ai canoni dovuti per 106 tonnellate di tonnidi pescati all'anno,
 - 2 200 EUR all'anno per peschereccio con palangari di superficie, corrispondenti ai canoni dovuti per 63 tonnellate di tonnidi pescati all'anno.
4. Il computo definitivo dei canoni dovuti per la bordata è effettuato dalla Commissione europea entro il 31 luglio dell'anno successivo, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografía) e l'IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar).
5. Detto computo è comunicato contemporaneamente all'autorità competente delle Comore e agli armatori.
6. Gli eventuali pagamenti supplementari saranno effettuati dagli armatori alle competenti autorità comoriane entro il 30 agosto dell'anno successivo, sul conto previsto alla sezione 1, paragrafo 7, del presente capo.
7. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'ammontare dell'anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l'importo residuo corrispondente non viene rimborsato all'armatore.

SEZIONE 3

Navi di appoggio

1. Le navi d'appoggio devono essere autorizzate conformemente alle disposizioni e condizioni previste dalla legislazione delle Comore.
2. Non può essere chiesto alcun canone per le autorizzazioni rilasciate alle navi di appoggio. Queste ultime devono battere bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o far parte di una società europea.
3. Le autorità competenti comoriane trasmettono periodicamente alla Commissione, per il tramite della delegazione dell'UE a Maurizio, l'elenco di queste autorizzazioni.

CAPO II

ZONE DI PESCA

Al fine di non nuocere alla pesca artigianale nelle acque comoriane, le navi dell'Unione europea non sono autorizzate a pescare all'interno di una zona di 10 miglia nautiche intorno ad ogni isola, né entro un raggio di 3 miglia nautiche dai dispositivi di concentrazione del pesce collocati dal ministero delle Comore responsabile della pesca, le cui posizioni geografiche sono state comunicate al rappresentante dell'Unione europea a Maurizio.

Queste disposizioni possono essere rivedute dalla commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo.

CAPO III

MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA

SEZIONE I

Sistema di registrazione delle catture

1. Tutte le navi autorizzate a pescare nelle acque comoriane nell'ambito dell'accordo sono tenute a notificare le rispettive catture al ministero delle Comore responsabile della pesca, secondo le modalità in appresso specificate.
 - 1.1. Le navi europee autorizzate a pescare nelle acque comoriane devono redigere ogni giorno un giornale di bordo della CTOI per la pesca del tonno (appendici 2 e 3) per ogni viaggio effettuato nelle acque comoriane. Il giornale di bordo deve essere compilato in ogni caso, anche in assenza di catture.
 - 1.2. Copie del giornale di bordo della CTOI per la pesca del tonno devono essere inviate anche agli istituti scientifici di cui al capo I, sezione 2, punto 4.
2. Per i periodi nei quali non si trovavano nelle acque delle Comore le navi sono tenute a compilare il giornale di bordo inserendovi la dicitura «fuori ZEE Comore».
3. I formulari sono compilati in modo leggibile e firmati dal comandante della nave.
4. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capo, il governo delle Comore si riserva il diritto di sospendere l'autorizzazione di pesca della nave interessata sino all'espletamento delle necessarie formalità e di applicare all'armatore della nave la sanzione prevista dalla normativa vigente nelle Comore. La Commissione europea ne è informata.
5. Le dichiarazioni comprendono le catture effettuate dalla nave nel corso di ogni bordata. Esse sono trasmesse per via elettronica al ministero delle Comore responsabile della pesca, con copia alla Commissione europea, al termine di ogni bordata e comunque prima dell'uscita della nave dalle acque comoriane. Ciascuno dei due destinatari trasmette immediatamente alla nave, per via elettronica, un messaggio di avvenuta ricezione, inviandone copia all'altro destinatario.

6. Gli originali su supporto fisico delle dichiarazioni trasmesse per via elettronica nel periodo annuale di validità dell'autorizzazione ai sensi del capo I, sezione 2, punto 1, del presente allegato sono trasmessi al ministero delle Comore responsabile della pesca entro 45 giorni dal termine dell'ultima bordata effettuata nel suddetto periodo. Copie su supporto fisico sono contemporaneamente trasmesse alla Commissione europea.
7. Le parti devono adoprarsi per istituire un sistema di dichiarazione delle catture basato esclusivamente su uno scambio elettronico dell'insieme dei dati: le parti dovranno quindi prevedere una rapida sostituzione della versione cartacea della dichiarazione delle catture con una versione in formato elettronico.
8. Una volta adottato il sistema di dichiarazione elettronica delle catture e in caso di guasto tecnico di quest'ultimo, le dichiarazioni delle catture verranno effettuate conformemente ai precedenti punti 5 e 6 e ciò fino al ripristino del sistema.

SEZIONE 2

Comunicazione delle catture: entrata e uscita dalle acque comoriane

1. Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave dell'Unione europea è definita come segue:
 - il periodo compreso tra un'entrata e un'uscita dalle acque delle Comore, oppure
 - il periodo compreso tra un'entrata nelle acque delle Comore e un trasbordo, oppure
 - il periodo compreso tra un'entrata nelle acque delle Comore e uno sbarco nelle Comore.
2. Le navi europee notificano, con almeno tre ore di anticipo, alle autorità comoriane preposte al controllo della pesca, la propria intenzione di entrare o di uscire dalle acque comoriane.
3. Nel notificare l'entrata e/o l'uscita, ogni nave comunica altresì la propria posizione nonché i quantitativi e le specie delle catture detenute a bordo. Tali comunicazioni verranno effettuate prioritariamente per via elettronica, conformemente al modello che figura all'appendice 4, o alternativamente via fax, con ricevuta di ritorno alla nave. In caso di guasto, le comunicazioni avverranno via radio.
4. Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza aver avvertito le competenti autorità comoriane è considerata priva di autorizzazione di pesca.
5. L'indirizzo di posta elettronica, il numero di fax e di telefono, nonché le coordinate radio sono comunicati al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca.

SEZIONE 3

Trasbordi e sbarchi

1. Le navi europee che intendono trasbordare o sbarcare catture nelle acque comoriane effettuano tale operazione nella rada dei porti delle Comore.
 - 1.1. Gli armatori di tali navi comunicano alle competenti autorità comoriane, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:
 - il nome delle navi da pesca che effettuano il trasbordo o lo sbarco,
 - il nome del cargo vettore,
 - il quantitativo di ogni specie da trasbordare o da sbarcare,
 - la data del trasbordo o dello sbarco,
 - il destinatario delle catture sbarcate.
2. Il trasbordo e lo sbarco sono considerati equivalenti ad un'uscita dalle acque comoriane. Le navi devono pertanto trasmettere alle competenti autorità comoriane le dichiarazioni di cattura e notificare la propria intenzione di proseguire l'attività di pesca oppure di uscire dalle acque comoriane.
3. Nelle acque comoriane è vietata qualsiasi operazione di trasbordo o di sbarco delle catture non prevista ai precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa comoriana in vigore.

SEZIONE 4

Controllo via satellite

Le navi europee devono essere sorvegliate, tra l'altro, dal sistema di controllo satellitare, senza discriminazioni, conformemente alle disposizioni seguenti.

1. Ai fini del monitoraggio via satellite, le posizioni geografiche dei limiti della zona di pesca delle Comore vengono comunicati ai rappresentanti o agenti degli armatori nonché ai centri di controllo degli Stati di bandiera.
2. Le parti procedono a uno scambio di informazioni relativo agli indirizzi https e alle specifiche utilizzate nelle comunicazioni elettroniche tra i propri centri di controllo conformemente a quanto stabilito ai punti 4 e 6. Queste informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono, di telex e di fax e gli indirizzi elettronici che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i centri di controllo.
3. La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 m e con un margine di affidabilità del 99 %.

4. Ogniqualvolta una nave operante nell'ambito dell'accordo UE/Comore e soggetta a monitoraggio satellitare in virtù della legislazione dell'Unione europea entra nella zona di pesca delle Comore, il centro di controllo dello Stato di bandiera invia immediatamente, ad intervalli massimi di due ore, i successivi rapporti di posizione al Centro di sorveglianza della pesca (CNCSP) delle Comore. Questi messaggi sono identificati come rapporti di posizione.
 - 4.1. La frequenza delle trasmissioni può essere modificata sulla base di un massimo di trenta minuti quando seri elementi di prova dimostrano che la nave è in infrazione.
 - 4.2. Questi elementi di prova devono essere comunicati dal CNCSP al centro di controllo dello Stato di bandiera nonché alla Commissione europea. Deve essere allegata la richiesta di modifica della frequenza. Il centro di controllo dello Stato di bandiera deve quindi inviare i dati al CNCSP delle Comore, in tempo reale, immediatamente dopo aver ricevuto la richiesta.
 - 4.3. Il CNCSP delle Comore notifica immediatamente la fine della procedura di ispezione al centro di controllo dello Stato di bandiera e alla Commissione europea.
 - 4.4. Il centro di controllo dello Stato di bandiera e la Commissione europea devono essere informati del seguito dato ad ogni procedura di ispezione basata su questa richiesta speciale.
5. I messaggi di cui al punto 4 sono trasmessi per via elettronica nel formato https, senza alcun protocollo supplementare. Tali messaggi sono comunicati in tempo reale secondo il formato della tabella che figura nell'appendice 4.
 - 5.1. Quando operano nelle acque delle Comore, le navi hanno il divieto di spegnere l'apparecchio di monitoraggio via satellite.
6. In caso di guasto tecnico o di guasto del sistema di controllo permanente via satellite installato a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette in tempo utile al centro di controllo dello Stato di bandiera le informazioni di cui al punto 4. In tal caso, è necessario inviare un rapporto di posizione ogni quattro ore, fintanto che la nave si trova nelle acque delle Comore.
 - 6.1. Detto rapporto di posizione globale comprende i rapporti di posizione orari registrati dal comandante della nave durante tali quattro ore.
 - 6.2. Il centro di controllo dello Stato di bandiera o la nave stessa invia immediatamente tali messaggi al CNCSP delle Comore.
 - 6.3. In caso di necessità o di dubbi le autorità competenti comoriane possono chiedere, per quanto riguarda una nave in particolare, informazioni supplementari al centro di controllo dello Stato di bandiera.
7. L'attrezzatura difettosa deve essere riparata o sostituita al termine della bordata di pesca e comunque entro un termine massimo di un mese. Scaduto tale termine, la nave in questione non potrà effettuare una nuova bordata di pesca finché l'attrezzatura non sarà stata riparata o sostituita.
8. I componenti hardware e software del sistema di monitoraggio delle navi via satellite devono essere a prova di manomissione: non devono permettere cioè di introdurre o estrarre false posizioni né consentire la manipolazione dei dati. Il sistema è interamente automatico ed è pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere l'impianto di localizzazione via satellite.
 - 8.1. Il comandante della nave in particolare si accerta che:
 - i dati non siano in nessun caso alterati,
 - l'antenna o le antenne collegate al dispositivo di controllo via satellite non siano in nessun caso ostruite,
 - l'alimentazione elettrica del dispositivo di controllo via satellite non sia in nessun caso interrotta,
 - il dispositivo di localizzazione delle navi non sia stato ritirato dalla nave o dal luogo in cui è stato originariamente installato,
 - l'eventuale sostituzione del dispositivo di localizzazione della nave via satellite sia immediatamente comunicata alle autorità competenti comoriane.
 - 8.2. Qualsiasi violazione degli obblighi summenzionati può comportare la responsabilità del capitano di fronte alle leggi e ai regolamenti delle Comore, a condizione che la nave operi nelle acque comoriane.
9. I centri di controllo degli Stati di bandiera controllano i movimenti delle loro navi nelle acque comoriane. Qualora la localizzazione delle navi non avvenga secondo le modalità previste, il CNCSP ne viene immediatamente informato e viene applicata la procedura prevista al punto 6.
10. I centri di controllo degli Stati di bandiera e i CNCSP delle Comore devono cooperare per assicurare l'attuazione delle presenti disposizioni. Se il CNCSP constata che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 4, l'altra parte ne viene immediatamente informata. Dal ricevimento della comunicazione, quest'ultima risponde entro 24 ore informando il CNCSP delle ragioni della mancata trasmissione e indicando un termine ragionevole per conformarsi alle suddette disposizioni. In caso di non ottemperanza entro il termine prescritto, le parti risolvono la controversia per iscritto o come prevede il punto 14 seguente.

11. I dati relativi alla sorveglianza comunicati all'altra parte, secondo le presenti disposizioni, sono destinati esclusivamente al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità comoriane, della flotta dell'Unione europea operante nell'ambito dell'accordo di pesca Unione europea/Comore. In nessun caso tali dati possono essere comunicati a terzi.
12. Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, le informazioni sull'attrezzatura utilizzata per la localizzazione via satellite, per verificare che tale attrezzatura sia pienamente compatibile con le reciproche esigenze ai fini delle presenti disposizioni.
13. Le parti convengono di riesaminare queste disposizioni al momento opportuno, in particolare in caso di malfunzionamento o di anomalia relativi alle navi. Tali casi devono essere notificati dall'autorità competente comoriana allo Stato di bandiera almeno quindici giorni prima della riunione di riesame.
14. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo tra l'Unione europea e l'Unione delle Comore.

CAPO IV

IMBARCO DI MARITTIMI

1. Ogni nave dell'Unione europea imbarca a proprie spese, nel corso di una campagna nelle acque delle Comore, almeno un marittimo locale.
2. Gli armatori fanno il possibile per imbarcare ulteriori marittimi ACP.
3. Gli armatori hanno la facoltà di scegliere i marittimi da imbarcare sulle loro navi tra quelli compresi in un elenco presentato dall'autorità competente delle Comore.
4. L'armatore o un suo rappresentante comunica all'autorità competente delle Comore i nomi dei marittimi locali imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell'equipaggio.
5. La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell'Unione europea. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione di ogni discriminazione in materia di impiego e professione.
6. I contratti di lavoro dei marittimi locali, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con l'autorità competente delle Comore. Tali contratti garantiscono ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un'assicurazione in caso di morte, malattia e infortuni.
7. Il salario dei marittimi ACP è a carico degli armatori. Esso va fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi ACP non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL.
8. I marittimi reclutati dalle navi dell'Unione europea devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.
9. In caso di mancato imbarco di marittimi locali per ragioni diverse da quelle contemplate al punto precedente, gli armatori delle navi comunitarie in questione sono tenuti a versare, per ogni giorno di bordata nelle acque comoriane, un importo forfettario pari a 20 EUR al giorno. Il pagamento di tale somma viene effettuato entro i limiti fissati al capo I, sezione 2, punto 6, del presente allegato.
10. L'importo in questione, da versare sul conto indicato dalle autorità comoriane, sarà utilizzato per la formazione dei marittimi-pescatori locali.

CAPO V

OSSERVATORI

1. Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque delle Comore nell'ambito dell'accordo imbarcano a bordo gli osservatori designati dalle autorità comoriane responsabili della pesca, alle condizioni di seguito precisate.
 - 1.1. Su richiesta del ministero delle Comore responsabile della pesca, le tonniere prendono a bordo un osservatore da questo designato per controllare le catture effettuate nelle acque comoriane.
 - 1.2. L'autorità competente delle Comore redige l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l'elenco degli osservatori designati per l'imbarco. Tali elenchi sono aggiornati. I suddetti elenchi vengono comunicati alla Commissione europea al momento in cui sono redatti e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.

- 1.3. L'autorità competente delle Comore comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell'osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio dell'autorizzazione o, al più tardi, quindici giorni prima della data di imbarco prevista dell'osservatore.
2. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta dalle autorità comoriane competenti, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una determinata nave. Tale richiesta è formulata dalle autorità comoriane competenti all'atto della comunicazione del nome dell'osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.
3. Le condizioni d'imbarco dell'osservatore sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo rappresentante e dalle autorità comoriane.
4. L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore, all'inizio della prima bordata nelle acque comoriane successiva alla notifica dell'elenco delle navi designate.
5. Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti delle Comore previsti per l'imbarco degli osservatori.
6. In caso di imbarco in un porto straniero le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore delle Comore lascia le acque comoriane, occorre adottare tutte le misure atte a garantire il rimpatrio dell'osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell'armatore.
7. Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.
8. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Esso assolve i compiti di seguito elencati:
 - 8.1. osserva le attività di pesca delle navi;
 - 8.2. verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;
 - 8.3. prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;
 - 8.4. verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle acque comoriane riportati nel giornale di bordo;
 - 8.5. verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci, crostacei e cefalopodi commercializzabili;
 - 8.6. comunica via radio i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.
9. Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.
10. L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all'espletamento dei compiti di sua competenza.
11. Durante la sua permanenza a bordo, l'osservatore:
 - 11.1. adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;
 - 11.2. rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.
12. Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco, l'osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle competenti autorità comoriane con copia alla Commissione europea. L'osservatore firma tale rapporto in presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell'osservatore scientifico.
13. Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell'armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.
14. La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico delle autorità comoriane competenti.

CAPO VI

CONTROLLO

Le navi da pesca europee sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dalla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (CTOI) per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

1. Elenco delle navi

- 1.1. L'Unione europea tiene un elenco aggiornato delle navi per le quali è rilasciata una autorizzazione di pesca conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità comoriane preposte al controllo della pesca subito dopo che è stato redatto e in occasione di ogni successivo aggiornamento.
- 1.2. Le navi dell'Unione europea possono essere iscritte nell'elenco di cui al punto che precede non appena ricevuta la comunicazione del pagamento dell'anticipo previsto al capo I, sezione 2, punto 3, del presente allegato. In questo caso l'armatore può ottenere una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto dell'autorizzazione di pesca fino al rilascio di quest'ultima.

2. Procedure di controllo

- 2.1. I comandanti delle navi dell'Unione europea impegnate in attività di pesca nelle acque comoriane permettono l'accesso a bordo di qualsiasi funzionario delle Comore incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell'esercizio delle sue funzioni.
- 2.2. La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.
- 2.3. Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciata copia del rapporto di ispezione al comandante della nave.
- 2.4. Al fine di agevolare le procedure di ispezione in sicurezza, senza arrecare pregiudizio alla legislazione delle Comore, il fermo deve avvenire in modo che le piattaforme di ispezione e gli ispettori siano identificati in quanto ufficiali autorizzati dalle Comore.
- 2.5. I comandanti delle navi europee impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto comoriano consentono agli ispettori delle Comore di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l'operato.

CAPO VII

FERMO

1. Fermo

- 1.1. Entro un termine massimo di 24 ore le autorità comoriane competenti informano la Commissione europea e lo Stato di bandiera di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave europea nelle acque comoriane.
- 1.2. Alla Commissione europea è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all'origine del fermo.

2. Verbale di fermo

- 2.1. Dopo che l'autorità competente delle Comore avrà proceduto alla compilazione di un verbale di accertamento, il comandante della nave deve firmare il verbale in questione.
- 2.2. Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei confronti dell'infrazione che gli viene contestata.
- 2.3. Il comandante deve condurre la propria nave nel porto indicato dalle autorità comoriane. In caso di infrazione lieve l'autorità competente delle Comore può autorizzare la nave posta in stato di fermo a proseguire le attività di pesca.

3. Riunione di concertazione in caso di fermo

- 3.1. Prima di adottare eventuali provvedimenti nei confronti del comandante o dell'equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle suddette informazioni si tiene una riunione di concertazione tra la Commissione europea e le competenti autorità comoriane, con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.
- 3.2. Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano ogni documento o informazione utile a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L'armatore o il suo rappresentante sono informati dell'esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo.

4. Risoluzione del fermo

- 4.1. Prima di avviare un eventuale procedimento giudiziario si cerca di regolare la presunta infrazione nell'ambito di una procedura transattiva. Questa procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo.
- 4.2. In caso di procedura transattiva l'importo dell'ammenda applicata è determinato in conformità della normativa comoriana. Tale importo deve essere registrato, firmato e inviato alla Commissione europea nonché allo Stato di bandiera.
- 4.3. Qualora la controversia non abbia potuto essere definita mediante procedura transattiva e venga quindi portata davanti a un organo giudiziario competente, l'armatore deposita presso una banca, designata dalle competenti autorità comoriane, una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell'ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell'infrazione.
- 4.4. La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione del procedimento giudiziario. Essa è svincolata non appena il procedimento si conclude senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un'ammenda inferiore alla cauzione depositata, l'importo residuo è sbloccato dalle competenti autorità comoriane.
- 4.5. Il fermo della nave è revocato e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:
 - dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure
 - dopo il deposito della cauzione bancaria di cui al precedente punto 4.3 e la sua accettazione da parte delle competenti autorità comoriane, in attesa della definizione del procedimento legale.

Appendici

1. Modulo di domanda di autorizzazione di pesca
 2. Giornale di bordo tonniere con reti a circuizione
 3. Giornale di bordo pescherecci con palangari
 4. Modulo di dichiarazione di entrata e uscita da zona
 5. Comunicazione dei messaggi VMS alle Comore — Rapporto di posizione
-

Appendice 1

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA PER UNA NAVE DA PESCA STRANIERA

Nome del richiedente:

Indirizzo del richiedente:

Nome e indirizzo del noleggiatore del peschereccio, se diverso dal richiedente:

Nome e indirizzo del rappresentante (agente) nelle Comore:

Nome della nave:

Tipo di nave:

Paese di immatricolazione:

Porto e numero di immatricolazione:

Identificazione esterna della nave:

Indicativo di chiamata e frequenza:

Lunghezza della nave:

Larghezza della nave:

Tipo e potenza del motore:

Stazza lorda della nave:

Stazza netta della nave:

Numero minimo dei membri d'equipaggio:

Tipo di pesca praticata:

Specie che si intendono pescare:

Periodo di validità richiesto:

Il sottoscritto certifica che le informazioni di cui sopra sono esatte.

Data Firma



MODELLO DI SCHEDE DI PESCA PER TONNIERE CON PALANGARI

Flag country/Pavilion			
Date reported/Date de déclaration †		Name of captain/Nom du capitaine	
Reporting person/Personne déclarante	Name/Nom		Phone/Téléphone
Departure date/Date de départ †		Departure port/Port de départ	
Arrival date/Date d'arrivée †		Arrival port/Port d'arrivée	

Name of boat/nom du navire		
Vessel size/Taille du navire	GT (tons)/TB (tonnes)	LOA (m)/LHT (m)
License number/Numéro de licence		
Call sign/Indicatif radio		
Number of crew/Effectif équipage		

† use YYYY/MM/DD for dates/utilisez AAAA/MM/JJ pour les dates

Gear configuration/configuration de l'engin	
Branch line length/Longueur des avancons (m)	
Float line length/longueur des ralingues de flotteurs (m)	
Length between branch lines/longueur entre les avancons	

Type of weight/type de poids	
	whole/entier
	processed/transformé

Per ogni posa, le catture devono essere indicate in numero e peso (kg) rispettivamente nelle linee superiore e inferiore.

Date	Position								Tunas/thons					Billfishes / Aiguilles de mer					Sharks/requins				
	Latitude		Longitude						southern bluefin/thon rouge	albacore/german	bigeye/patudo	yellow-fin/albacore	skip-jack/listao	Sword-fish/espadon	Stripped marlin/marlin ray	blue marlin/marlin bleu	black marlin/marlin noir	Sail-fish/voilier	Shortbill spearfish/marlin rostre court	Blue shark/Peau bleue	Porbeagle/requin taupe	Mako/petite taupe	Other/autres
	Degree/ Degr's a	N S	Degree/ Degr's a	E W																			
		N S		E W																			
		N S		E W																			
		N S		E W																			
		N S		E W																			

for dates, use the YYYY/MM/DD format/pour les dates, utiliser le format AAAA/MM/JJ

a for positions, use the format/pour les positions, utiliser le format: XX\XX

** for SST, use a value with one decimal point/pour la SST, utiliser une valeur une d'cimale

Appendice 4

**MODELLO DI TABELLA PER SEGUIRE L'ATTIVITÀ DELLE NAVI DA PESCA DELL'UNIONE EUROPEA NELLE
ACQUE COMORIANE**

Stato di bandiera	Nome della nave	Indicativo della nave	Anno	Categoria (con reti a circuizione, con palangari)	Licenza	Entrata nella zona	Uscita dalla zona	Giorni di pesca (VMS)	Catture	Osservazioni (VMS)

Appendice 5

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS ALLE COMORE

Rapporto di posizione

Dato	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema — indica l'inizio della registrazione
Destinatario	AD	O	Dato relativo al messaggio — destinatario. Codice ISO Alpha 3 del paese
Mittente	FS	O	Dato relativo al messaggio — mittente. Codice ISO Alpha 3 del paese
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio — Tipo di messaggio «POS»
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo alla nave — indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno della parte contraente	IR	F	Dato relativo alla nave — numero unico della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo alla nave — numero riportato sulla fiancata della nave
Stato di bandiera	FS	F	Dato relativo allo Stato di bandiera
Latitudine	LA	O	Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS-84)
Longitudine	LO	O	Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS-84)
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione della nave — data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione della nave — ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema — indica la fine della registrazione

Serie di caratteri: ISO 8859.1

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

- una doppia barra obliqua (//) e il codice «SR» indicano l'inizio della trasmissione,
- una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l'inizio di un dato,
- una semplice barra obliqua (/) separa il codice dal dato,
- le coppie di dati sono separate da uno spazio,
- il codice «ER» e una doppia barra obliqua (//) alla fine indicano la fine della registrazione,
- i dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio e la fine della registrazione.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1212/2010 DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2010

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Un nuovo protocollo (in prosieguo: il «protocollo») dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore ⁽¹⁾ (in prosieguo: l'«accordo») è stato siglato il 21 maggio 2010 e modificato mediante scambio di lettere il 16 settembre 2010. Tale nuovo protocollo conferisce alle navi dell'UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dell'Unione delle Comore in materia di pesca.
- (2) Il 29 novembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/783/UE ⁽²⁾, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo.
- (3) È opportuno definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per l'intera durata del protocollo.
- (4) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie ⁽³⁾, se risulta che le possibilità di pesca assegnate all'Unione europea in virtù del protocollo non sono pienamente utilizzate, occorre che la Commissione ne informi gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio dovrebbe essere considerata conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo in questione. È opportuno fissare tale termine.

- (5) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo dell'accordo sono così ripartite tra gli Stati membri:

a) tonniere con reti a circuizione		
	Spagna	22 unità
	Francia	22 unità
	Italia	1 unità
b) pescherecci con palangari di superficie		
	Spagna	12 unità
	Francia	8 unità
	Portogallo	5 unità

2. Fatti salvi l'accordo e il protocollo, si applica il regolamento (CE) n. 1006/2008.

3. Se le domande relative alle autorizzazioni di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione domande di autorizzazione presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

Il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento è fissato a dieci giorni lavorativi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

⁽¹⁾ GU L 290 del 20.10.2006, pag. 7.

⁽²⁾ Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

K. PEETERS

REGOLAMENTO (UE) N. 1213/2010 DELLA COMMISSIONE**del 16 dicembre 2010****che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di agevolare l'interconnessione dei registri elettronici nazionali, come disposto dall'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009, occorre che la Commissione adotti regole comuni per la sua attuazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009.
- (2) Le norme sulla protezione dei dati personali, stabilite in particolare dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽²⁾, si applicano al trattamento di tutti i dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009. In particolare, gli Stati membri dovrebbero attuare adeguate misure di sicurezza volte a prevenirne l'uso illecito.

- (3) Ove opportuno, le norme sulla protezione dei dati personali, stabilite dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽³⁾, si applicano al trattamento di tutti i dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le norme comuni che consentono l'interconnessione dei registri elettronici nazionali sono fissate nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 31 dicembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2010.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.⁽²⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.⁽³⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

ALLEGATO

Il sistema di interconnessione dei registri elettronici nazionali è denominato ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings — registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada).

1. SCAMBI DI INFORMAZIONI

1.1. Scambi di informazioni sulle infrazioni

1.1.1. Messaggio di notifica d'infrazione

All'atto di scambiarsi informazioni ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada⁽¹⁾ o dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006⁽²⁾, gli Stati membri ricorrono a messaggi compilati nel seguente formato (Messaggio di notifica d'infrazione):

Tipo di dati	Elemento	Obbligatorio o facoltativo	Descrizione ulteriore del campo dati
Stato membro notificante	Stato membro notificante	Obbligatorio	Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere
Autorità competente notificante	Codice identificativo dell'autorità competente notificante	Obbligatorio	Campo alfanumerico a contenuto libero
Stato membro di destinazione	Stato membro di destinazione	Obbligatorio	Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere
Dettagli della notifica	Numero di notifica	Obbligatorio	Campo alfanumerico a contenuto libero
	Data della notifica	Obbligatorio	Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
	Ora della notifica	Obbligatorio	Registrazione numerica del dato nel formato HH:MM:SS
Impresa di trasporto	Nome	Opzionale	Campo alfanumerico a contenuto libero
Autorizzazione	Numero di serie della copia autenticata della licenza comunitaria	Obbligatorio	Campo alfanumerico a contenuto libero
	Numero d'immatricolazione del veicolo	Opzionale	Campo alfanumerico a contenuto libero
Infrazione grave	Categoria	Obbligatorio	
	Tipo	Obbligatorio	

⁽¹⁾ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72.

⁽²⁾ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88.

Tipo di dati	Elemento	Obbligatorio o facoltativo	Descrizione ulteriore del campo dati
	Data dell'infrazione	Obbligatorio	Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
	Data dell'accertamento dell'infrazione	Obbligatorio	Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
Sanzioni irrogate ed eseguite	Data della decisione finale	Obbligatorio	Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
	Tipo di sanzione irrogata	Obbligatorio	Dichiarazione: «Avvertenza» «Divieto temporaneo di effettuare trasporti di cabotaggio» «Ammenda» «Divieto» «Fermo del veicolo» «Altro»
	Se pertinente: data di inizio della sanzione irrogata	Opzionale	Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
	Se pertinente: data di termine della sanzione irrogata	Opzionale	Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
	Sanzioni eseguite	Obbligatorio	Dichiarazione: «Sì» «No» «Sconosciuto»
Sanzioni richieste	Tipo di sanzione amministrativa richiesta	Opzionale	Dichiarazione: «Avvertenza» «Ritiro temporaneo di alcune o di tutte le copie autenticate della licenza comunitaria» «Ritiro permanente di alcune o di tutte le copie autenticate della licenza comunitaria» «Ritiro temporaneo della licenza comunitaria» «Ritiro permanente della licenza comunitaria» «Sospensione del rilascio degli attestati di conducente» «Ritiro degli attestati di conducente» «Subordinazione del rilascio degli attestati di conducente a condizioni supplementari volte a prevenire gli eventuali usi illeciti»
	Durata della sanzione richiesta (giorni di calendario)	Opzionale	Registrazione numerica del dato nel formato DDDDD

1.1.2. Messaggio di risposta alla notifica d'infrazione

All'atto di scambiarsi informazioni ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009 o dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009, gli Stati membri ricorrono a messaggi compilati nel seguente formato (Messaggio di risposta alla notifica d'infrazione):

Tipo di dati	Elemento	Obbligatorio o facoltativo	Descrizione ulteriore del campo dati
Stato membro che invia la risposta	Stato membro che invia la risposta	Obbligatorio	Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere
Autorità competente che invia la risposta	Codice identificativo dell'autorità competente che invia la risposta	Obbligatorio	Campo alfanumerico a contenuto libero
Stato membro di destinazione	Stato membro di destinazione	Obbligatorio	Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere
Autorità competente di destinazione	Codice identificativo dell'autorità competente di destinazione	Obbligatorio	Campo alfanumerico a contenuto libero
Dettagli della risposta	Numero di notifica	Obbligatorio	Campo alfanumerico a contenuto libero
	Data della risposta	Obbligatorio	Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
	Ora della risposta	Obbligatorio	Campo numerico del dato nel formato HH:MM:SS
Impresa di trasporto	Nome	Obbligatorio	Campo alfanumerico a contenuto libero
Autorità che irroga la sanzione	Nome dell'autorità che irroga la sanzione	Obbligatorio	Campo alfanumerico a contenuto libero
Sanzioni irrogate	Conferma della sanzione irrogata	Obbligatorio	Dichiarazione: «Sì» «No»
	Sanzione irrogata	Obbligatorio	Dichiarazione: «Avvertenza» «Ritiro temporaneo di alcune o di tutte le copie autenticate della licenza comunitaria» «Ritiro permanente di alcune o di tutte le copie autenticate della licenza comunitaria» «Ritiro temporaneo della licenza comunitaria» «Ritiro permanente della licenza comunitaria» «Sospensione del rilascio degli attestati di conducente» «Ritiro degli attestati di conducente» «Subordinazione del rilascio degli attestati di conducente a condizioni supplementari volte a prevenire gli eventuali usi illeciti» «Altro»

Tipo di dati	Elemento	Obbligatorio o facoltativo	Descrizione ulteriore del campo dati
	Sanzione irrogata in data	Opzionale	Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
	Data di termine della sanzione irrogata	Opzionale	Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
	Motivo per cui non è stata irrogata la sanzione	Opzionale	Campo alfanumerico a contenuto libero

1.2. Controllo dei requisiti di onorabilità dei gestori dei trasporti

1.2.1. Messaggio di richiesta di verifica

All'atto di procedere a una verifica ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1071/2009 per accertare se un gestore sia stato dichiarato inidoneo a dirigere le attività di trasporto di un'impresa in un dato Stato membro, gli Stati membri ricorrono a messaggi compilati nel seguente formato (Messaggio di richiesta di verifica):

Categoria	Elemento	Obbligatorio o facoltativo	Descrizione ulteriore del campo dati
Stato membro richiedente	Stato membro richiedente	Obbligatorio	Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere
Autorità competente richiedente	Codice identificativo dell'autorità competente richiedente	Obbligatorio	Campo alfanumerico a contenuto libero
Dettagli della richiesta di verifica	Numero del messaggio di richiesta di verifica	Obbligatorio	
	Data della richiesta di verifica	Obbligatorio	
	Ora della richiesta di verifica	Obbligatorio	
Gestore dei trasporti	Nome	Obbligatorio	Campo alfanumerico a contenuto libero
	Cognome	Obbligatorio	Campo alfanumerico a contenuto libero
	Data di nascita	Obbligatorio	Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
	Luogo di nascita	Opzionale	Campo alfanumerico a contenuto libero
	Numero dell'attestato di idoneità professionale	Obbligatorio	Campo alfanumerico a contenuto libero
	Data del rilascio dell'attestato di idoneità professionale	Obbligatorio	Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
	Stato che ha rilasciato l'attestato di idoneità professionale	Obbligatorio	Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere

1.2.2. Risposta al messaggio di richiesta di verifica

All'atto di rispondere a un messaggio di richiesta di verifica, di cui al punto 1.2.1, gli Stati membri ricorrono a messaggi compilati nel seguente formato (Risposta al messaggio di richiesta di verifica):

Tipo di dati	Elemento	Obbligatorio o facoltativo	Descrizione ulteriore del campo dati
Stato membro richiedente	Stato membro richiedente	Obbligatorio	Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere
Autorità competente richiedente	Identificativo dell'autorità competente richiedente	Obbligatorio	Campo alfanumerico a contenuto libero
Stato membro che invia la risposta	Stato membro che invia la risposta	Obbligatorio	Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere
Autorità competente che invia la risposta	Codice identificativo dell'autorità competente che invia la risposta	Obbligatorio	Campo alfanumerico a contenuto libero
Dettagli della risposta al messaggio di richiesta di verifica	Numero del messaggio di richiesta di verifica	Obbligatorio	Campo alfanumerico a contenuto libero
	Data della risposta	Obbligatorio	Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
	Ora della risposta	Obbligatorio	Registrazione numerica del dato nel formato HH:MM:SS
Risultati della verifica	Stato	Obbligatorio	Dichiarazione: — Informazione disponibile — Informazione non disponibile
Gestore dei trasporti	Nome	Obbligatorio	Campo alfanumerico a contenuto libero
	Cognome	Obbligatorio	Campo alfanumerico a contenuto libero
	Data di nascita	Obbligatorio	Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
	Luogo di nascita	Obbligatorio	Campo alfanumerico a contenuto libero
	Numero dell'attestato di idoneità professionale	Obbligatorio	Campo alfanumerico a contenuto libero
	Data del rilascio dell'attestato di idoneità professionale	Obbligatorio	Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)
	Stato che ha rilasciato l'attestato di idoneità professionale	Obbligatorio	Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere
	Numero di imprese gestite	Obbligatorio	Registrazione numerica del dato

Tipo di dati	Elemento	Obbligatorio o facoltativo	Descrizione ulteriore del campo dati
	Numero di veicoli gestiti	Obbligatorio	Registrazione numerica del dato
Idoneità	Idoneità	Obbligatorio	Dichiarazione: — «Inidoneo» — «Idoneo»
	Data di termine della dichiarazione di non idoneità	Opzionale	Registrazione numerica del dato nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG) Applicabile in caso la dichiarazione legga «Inidoneo»

1.3. Conferma di avvenuta ricezione

All'atto di confermare l'avvenuta ricezione di un messaggio, gli Stati membri ricorrono a messaggi compilati nel seguente formato (Conferma di avvenuta ricezione):

Tipo di dati	Elemento	Obbligatorio o facoltativo	Descrizione ulteriore del campo dati
Stato membro che conferma la ricezione	Stato membro che conferma la ricezione	Obbligatorio	Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere
Autorità competente che conferma la ricezione	Codice identificativo dell'autorità competente che conferma la ricezione	Obbligatorio	Campo alfanumerico a contenuto libero
Stato membro di destinazione	Stato membro di destinazione	Obbligatorio	Codice ISO 3166-1 alpha 2 a due lettere
Autorità competente di destinazione	Codice identificativo dell'autorità competente di destinazione	Obbligatorio	Campo alfanumerico a contenuto libero
Dettagli del messaggio originale	Codice identificativo del messaggio originale	Obbligatorio	Campo alfanumerico a contenuto libero
Dettagli della conferma	Codice identificativo del messaggio di conferma di avvenuta ricezione	Obbligatorio	Campo alfanumerico a contenuto libero
	Data della conferma di avvenuta ricezione	Obbligatorio	Registrazione numerica del dato nel formato AAAA:MM:GG
	Ora della conferma di avvenuta ricezione	Obbligatorio	Registrazione numerica del dato nel formato HH:MM:SS


2. ARCHITETTURA DEL SISTEMA ERU

L'interconnessione avviene attraverso un sistema di scambio di messaggi in linguaggio XML che fornisce servizi agli Stati membri tramite messaggi XML scambiati in modo affidabile, sicuro e coreografato (per l'esecuzione del workflow).

Il sistema ERU è composto da un'architettura a nodo centrale, o «central hub» (client-server con router intelligente), affiancata da un'architettura a rete paritetica, ovvero «peer-to-peer». Gli Stati membri possono scegliere quale architettura utilizzare per scambiare messaggi XML su reti sTESTA (utilizzando il protocollo HTTPS).

Il sistema ERRU è illustrato di seguito:

Figura 1
Sistema ERRU



Gli Stati membri potranno scegliere tra due metodi di scambio dei messaggi, a seconda dell'architettura utilizzata dallo Stato membro coinvolto nello scambio: il primo utilizza un'architettura central hub, il secondo un'architettura peer-to-peer.

Il nodo centrale viene gestito dalla Commissione, che è responsabile del funzionamento tecnico, della manutenzione e della sicurezza globale della rete sTESTA e del nodo centrale. Solo i dati di accesso vengono archiviati sul nodo centrale. La Commissione non può accedere ai dati commerciali, tranne che per motivi di manutenzione e risoluzione di problemi.

Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione dei singoli sistemi nazionali. Gli Stati membri che ricorrono a un'architettura paritetica sono responsabili della sua interoperabilità con il nodo centrale.

Per l'interconnessione tramite il sistema ERRU, gli Stati membri fanno ricorso a:

- protocolli Internet standard (XML, HTTPS, XML Web Services), e
- la rete privata sTESTA della Commissione europea.

3. STATISTICHE E REGISTRAZIONE DEI DATI

Gli Stati membri che ricorrono a un'architettura paritetica mettono settimanalmente a disposizione della Commissione le informazioni necessarie a fini statistici.

Per garantire la riservatezza, i dati utilizzati a fini statistici sono anonimi.

Le informazioni registrate servono a documentare le operazioni eseguite, a scopo di monitoraggio e di risoluzione dei problemi, e a generare statistiche sulle stesse. Vengono archiviati e controllati i seguenti tipi di dati registrati:

- dati registrati relativi all'uso (ad esempio: messaggi scambiati, incluso tipo di messaggio, data, struttura del messaggio),
- dati registrati relativi alla sicurezza (quali i tentativi di connessione e di accesso ai file),
- dati registrati relativi al sistema (ad esempio quelli sui guasti del sistema).

Queste informazioni non vengono conservate per più di sei mesi.

Gli Stati membri che fanno ricorso a un'architettura paritetica sono responsabili della registrazione delle informazioni riguardo le operazioni eseguite tramite connessioni paritetiche.

I punti di contatto nazionali designati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono responsabili dell'accesso ai dati scambiati e del loro ulteriore uso nonché aggiornamento dopo l'accesso.

4. LIVELLO MINIMO DI SERVIZIO

Per quanto riguarda il sistema ERRU, gli Stati membri applicano i seguenti requisiti minimi per i servizi:

4.1. **Termini e copertura del servizio**

24 ore/7 giorni

4.2. **Tasso di disponibilità del sistema tecnico**

98 %

Il tasso di disponibilità del sistema rappresenta la percentuale di operazioni riuscite, al mese.

4.3. **Tempo di risposta del sistema**

Massimo 60 secondi.

Se il sistema non soddisfa il tempo di risposta prescritto, lo Stato membro adotta tutte le disposizioni necessarie per riportare il sistema a un tempo di risposta normale il più velocemente possibile.

4.4. **Procedura di manutenzione**

In caso di attività periodiche di manutenzione, gli Stati membri danno un preavviso di una settimana agli altri Stati membri e alla Commissione, utilizzando il portale manutenzione.

4.5. **Procedura in caso di incidente**

Si definisce incidente una situazione in cui il sistema di uno Stato membro non sia disponibile a causa di motivi imprevedibili.

Nel caso in cui un incidente non possa essere corretto entro 30 minuti, lo Stato membro il cui sistema è all'origine dell'incidente mette in opera la seguente procedura di recupero:

- a) notifica dell'avvenuto incidente agli altri Stati membri e alla Commissione, entro 30 minuti e tramite e-mail;
 - b) non appena il sistema riprende a funzionare, invio di un secondo messaggio al fine di informare gli altri Stati membri e la Commissione del normale funzionamento del sistema.
-

REGOLAMENTO (UE) N. 1214/2010 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2010****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carota Novella di Ispica (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Carota Novella di Ispica», presentata dall'Italia, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2010.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 122 dell'11.5.2010, pag. 12.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ITALIA

Carota Novella di Ispica (IGP)

REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2010 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2010****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Montoro-Adamuz (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Montoro-Adamuz» presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2010.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 125 del 13.5.2010, pag. 19.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)

SPAGNA

Montoro-Adamuz (DOP)

REGOLAMENTO (UE) N. 1216/2010 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2010****recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Welsh Lamb (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda del Regno Unito relativa all'approvazione di modifiche del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Welsh Lamb», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione ⁽²⁾, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1257/2003 ⁽³⁾.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2010.

- (2) Non trattandosi di modifiche minori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾, secondo quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relative alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 177 del 16.7.2003, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU C 112 dell'1.5.2010, pag. 11.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)

REGNO UNITO

Welsh Lamb (IGP)

REGOLAMENTO (UE) N. 1217/2010 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2010

relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate ⁽¹⁾,

pubblicato il progetto del presente regolamento,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2821/71 conferisce alla Commissione il potere di applicare, mediante regolamento, l'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (*) a categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato e aventi per oggetto la ricerca e lo sviluppo di prodotti, tecnologie o procedimenti fino allo stadio dell'applicazione industriale, nonché lo sfruttamento dei relativi risultati, ivi comprese le disposizioni concernenti i diritti di proprietà immateriale.
- (2) L'articolo 179, paragrafo 2, del trattato esorta l'Unione ad incoraggiare le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, nelle loro attività di ricerca e sviluppo tecnologico di alta qualità e a sostenere i loro sforzi di cooperazione. Il presente regolamento è destinato a facilitare la ricerca e lo sviluppo tutelando nel contempo in modo efficace la concorrenza.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2659/2000 della Commissione, del 29 novembre 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo ⁽²⁾ definisce talune categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo che la Commissione ha considerato, in linea di principio, rispondenti alle condizioni stabilite nell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato. In considerazione dell'esperienza

complessivamente positiva acquisita nell'applicazione di tale regolamento — la cui scadenza è prevista il 31 dicembre 2010 — e delle altre esperienze maturate successivamente all'adozione del medesimo, è opportuno adottare un nuovo regolamento di esenzione per categoria.

- (4) Il presente regolamento deve soddisfare la duplice esigenza di assicurare l'efficace tutela della concorrenza e di offrire alle imprese la necessaria certezza del diritto. Nel perseguire tali obiettivi occorre tenere conto della necessità di semplificare per quanto possibile la vigilanza amministrativa ed il quadro legislativo. Al di sotto di un certo livello di potere di mercato si può in linea di massima presumere, ai fini dell'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato, che gli effetti positivi degli accordi in materia di ricerca e sviluppo prevalgono sugli eventuali effetti negativi per la concorrenza.
- (5) Ai fini dell'applicazione mediante regolamento del paragrafo 3 dell'articolo 101 del trattato, non è necessario definire gli accordi che possono rientrare nel campo di applicazione del paragrafo 1 dello stesso articolo. Nella valutazione individuale degli accordi di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato si deve tenere conto di diversi fattori ed in particolare della struttura del mercato rilevante.
- (6) Gli accordi stipulati allo scopo di svolgere ricerche in comune o di svilupparne in comune i risultati senza giungere allo stadio dell'applicazione industriale non sono soggetti in linea generale al divieto sancito dall'articolo 101, paragrafo 1, del trattato. Tali accordi possono tuttavia ricadere sotto il disposto dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato e devono pertanto essere inclusi nel campo d'applicazione del presente regolamento in taluni casi specifici come quelli in cui le parti convengono di astenersi dallo svolgere in proprio attività di ricerca e sviluppo in un determinato campo, rinunciando così alla possibilità di conquistare vantaggi concorrenziali nei confronti delle controparti.
- (7) Il beneficio dell'esenzione stabilito mediante il presente regolamento deve essere limitato agli accordi che si basano, con sufficiente certezza, presumere conformi alle condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato.
- (8) La cooperazione in materia di ricerca e sviluppo e di sfruttamento dei relativi risultati ha maggiori possibilità di promuovere il progresso tecnico ed economico se le parti contribuiscono alla cooperazione con competenze, beni o attività complementari. Ciò può verificarsi anche nelle ipotesi in cui una parte si limita a finanziare le attività di ricerca e sviluppo svolte dalle controparti.

⁽¹⁾ GU L 285 del 29.12.1971, pag. 46.

⁽²⁾ GU L 304 del 5.12.2000, pag. 7.

(*) A decorrere dal 1° dicembre 2009, l'articolo 81 del trattato CE è diventato l'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»). Tali due articoli sono sostanzialmente identici. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti all'articolo 101 del TFUE s'intendono fatti, se del caso, all'articolo 81 del trattato CE. Il TFUE ha inoltre introdotto talune modifiche terminologiche, come la sostituzione di «Comunità» con «Unione» e «mercato comune» con «mercato interno». Nel presente regolamento sarà usata costantemente la terminologia del TFUE.

- (9) Lo sfruttamento comune dei risultati può essere considerato come il naturale complemento delle attività di ricerca e sviluppo intraprese realizzate in comune. Tale sfruttamento può svolgersi secondo diverse modalità: la fabbricazione vera e propria, l'esercizio di diritti di proprietà immateriale che concorrono in maniera significativa al progresso tecnico o economico, o la commercializzazione di nuovi prodotti.
- (10) I consumatori traggono in genere vantaggi dall'aumento del volume e dell'efficienza dell'attività di ricerca e sviluppo, beneficiando di prodotti o servizi nuovi o migliorati, di una loro più rapida immissione sul mercato oppure di una riduzione dei prezzi indotta da tecnologie o procedimenti nuovi o migliorati.
- (11) Perché l'esenzione sia giustificata, le modalità dello sfruttamento comune devono riguardare soltanto prodotti, tecnologie o procedimenti nei quali l'applicazione dei risultati della ricerca e sviluppo risulti determinante. Nell'accordo di ricerca e sviluppo le parti devono inoltre accertarsi d'aver pieno accesso, per lo svolgimento di ulteriori attività di ricerca, sviluppo o sfruttamento, ai risultati finali dell'attività comune di ricerca e sviluppo, e in particolare agli eventuali diritti di proprietà immateriale e know-how, non appena tali risultati siano disponibili. In linea di massima l'accesso ai risultati non deve essere limitato nell'ipotesi dell'utilizzo finalizzato ad ulteriore attività di ricerca e sviluppo. Per contro l'accesso ai risultati ai fini dell'attività di sfruttamento può essere limitato in modo consequenziale qualora le parti limitino i propri diritti di sfruttamento a norma del presente regolamento e in particolare qualora si specializzino in riferimento a tale attività. Inoltre, qualora alla ricerca e sviluppo partecipino organismi accademici, istituti di ricerca o imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo a titolo commerciale, astenendosi in linea di principio dal partecipare allo sfruttamento dei risultati, le parti possono convenire di utilizzare i risultati della ricerca e dello sviluppo soltanto per effettuare ulteriori ricerche. A seconda delle loro capacità e delle loro esigenze commerciali, le parti possono apportare contributi diversi alla cooperazione nella ricerca e nello sviluppo. Pertanto, affinché le differenze di valore o di natura tra i contributi delle parti siano prese in considerazione e compensate, gli accordi di ricerca e sviluppo esentati ai sensi del presente regolamento possono prevedere la remunerazione reciproca delle parti per accesso ai risultati finalizzato ad ulteriore attività di ricerca o sfruttamento. Tale remunerazione non deve tuttavia essere così elevata da impedire di fatto tale accesso.
- (12) Allo stesso modo, qualora l'accordo di ricerca e sviluppo non preveda lo sfruttamento comune dei risultati, le parti devono convenire nell'accordo di concedersi accesso reciproco al loro know-how preesistente, sempreché tale know-how sia indispensabile alle altre parti per lo sfruttamento dei risultati. L'importo degli eventuali diritti di licenza non deve essere tale da ostacolare l'accesso delle altre parti a detto know-how.
- (13) L'esenzione prevista dal presente regolamento deve essere limitata agli accordi in materia di ricerca e sviluppo che non diano alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza in relazione ad una parte sostanziale dei prodotti, dei servizi o delle tecnologie in questione. Occorre escludere dall'esenzione per categoria gli accordi stipulati fra imprese concorrenti le cui quote di mercato, per i prodotti, i servizi o le tecnologie migliorabili, intercambiabili o sostituibili con i risultati della ricerca e dello sviluppo, superino congiuntamente un determinato limite al momento della conclusione dell'accordo. Tuttavia, nemmeno in caso di superamento della quota massima di mercato prevista dal presente regolamento o di inosservanza di altre condizioni in esso stabilite, si deve presumere che gli accordi di ricerca e sviluppo ricadano sotto il disposto dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato o che non soddisfino le condizioni di cui paragrafo 3 dello stesso articolo. In tali casi è invece necessario effettuare una valutazione individuale dell'accordo di ricerca e sviluppo a norma dello stesso articolo 101.
- (14) Affinché la concorrenza resti effettiva durante lo sfruttamento comune dei risultati è necessario prevedere che l'esenzione per categoria cessi qualora la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti per i prodotti, i servizi o le tecnologie risultanti dall'attività comune di ricerca e sviluppo diventi troppo rilevante. L'esenzione deve tuttavia continuare ad applicarsi durante un certo tempo dopo l'inizio dello sfruttamento comune, indipendentemente dalle quote di mercato detenute dalle parti, nell'attesa della stabilizzazione delle quote di mercato (in particolare dopo l'introduzione di un prodotto interamente nuovo) e a garanzia di un periodo minimo di resa degli investimenti effettuati.
- (15) Il presente regolamento non deve esentare accordi che contengano restrizioni non indispensabili per il conseguimento degli effetti positivi prodotti dagli accordi in materia di ricerca e sviluppo. In linea di principio, gli accordi recanti determinati tipi di restrizioni gravi della concorrenza, come la limitazione della libertà delle parti di svolgere attività di ricerca e sviluppo in un campo non connesso a quello dell'accordo, la fissazione dei prezzi praticati nei confronti di terzi, la limitazione della produzione o delle vendite in generale e la limitazione delle vendite passive dei prodotti o delle tecnologie contrattuali in aree o a clienti riservati ad altre parti, devono essere esclusi dal beneficio dell'esenzione per categoria indipendentemente dalla quota di mercato detenuta dalle parti. In tale contesto, le restrizioni relative ai campi d'utilizzo non costituiscono limitazioni della produzione o delle vendite né limitazioni del territorio o della clientela.
- (16) La quota massima di mercato, l'esclusione di taluni accordi dall'esenzione e le condizioni previste dal presente regolamento garantiscono in linea di principio che gli accordi ammessi all'esenzione per categoria non consentano ai partecipanti di eliminare la concorrenza in relazione ad una parte considerevole dei prodotti o dei servizi di cui trattasi.

- (17) Non è impossibile che si verifichino effetti anticoncorrenziali escludenti qualora determinati soggetti finanzino progetti di ricerca e sviluppo svolti da concorrenti relativamente ai medesimi prodotti o alle medesime tecnologie contrattuali, segnatamente nei casi in cui essi ottengano il diritto esclusivo allo sfruttamento dei risultati nei confronti di terzi. Pertanto il beneficio del presente regolamento deve essere applicato a siffatti accordi di ricerca e sviluppo a pagamento soltanto se la quota di mercato detenuta congiuntamente da tutti i soggetti partecipanti (ossia dalla parte finanziatrice e da tutte le parti che svolgono le attività di ricerca e sviluppo) non supera il 25 %.
- (18) Solo in casi eccezionali gli accordi tra imprese che non siano fabbricanti concorrenti di prodotti, tecnologie o procedimenti migliorabili, intercambiabili o sostituibili con i risultati della ricerca e dello sviluppo sono in grado di eliminare la concorrenza effettiva nel campo della ricerca e sviluppo. È dunque opportuno consentire che tali accordi beneficino dell'esenzione stabilita dal presente regolamento indipendentemente dalla quota di mercato detenuta dalle parti, pur prevedendo la revoca del beneficio in taluni casi eccezionali.
- (19) La Commissione può revocare il beneficio del presente regolamento, a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato ⁽¹⁾, qualora constati che, in un caso determinato, un accordo ammesso all'esenzione prevista dal presente regolamento produce effetti incompatibili con l'articolo 101, paragrafo 3, del trattato.
- (20) A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l'autorità responsabile della concorrenza dello Stato membro può revocare il beneficio del presente regolamento nel territorio dello Stato membro stesso o in una parte di esso quando ritenga, in un caso particolare, che un accordo esentato ai sensi del presente regolamento provochi effetti incompatibili con l'articolo 101, paragrafo 3, del trattato nel territorio medesimo o in una parte di esso, sempreché tale territorio si configuri come un mercato distinto.
- (21) Il beneficio dell'esenzione per categoria previsto dal presente regolamento può essere revocato, a norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1/2003, in particolare nei seguenti casi: qualora, a causa della limitatezza delle capacità di ricerca disponibili altrove, l'esistenza dell'accordo di ricerca e sviluppo ostacoli sensibilmente la possibilità dei terzi di effettuare la ricerca e lo sviluppo nel campo di cui trattasi; qualora, a causa della struttura particolare dell'offerta, l'esistenza dell'accordo di ricerca e sviluppo ostacoli sensibilmente l'accesso dei terzi al mercato dei prodotti o delle tecnologie contrattuali; qualora le parti si astengano, senza una ragione oggettivamente valida, dallo sfruttare i risultati dell'attività comune di ricerca e sviluppo nei confronti di terzi; qualora i prodotti o le tecnologie contrattuali non siano soggetti, in tutto il mercato interno o in una parte sostanziale di esso, alla concorrenza effettiva esercitata da

prodotti, tecnologie o procedimenti considerati equivalenti dagli utilizzatori per le loro caratteristiche, i loro prezzi e l'uso al quale cui sono destinati; infine qualora l'esistenza dell'accordo di ricerca e sviluppo limiti la concorrenza nel campo dell'innovazione o elimini la concorrenza effettiva nel campo della ricerca e dello sviluppo su un determinato mercato.

- (22) Poiché gli accordi in materia di ricerca e sviluppo sono spesso conclusi a lunga scadenza, soprattutto quando la cooperazione comprende lo sfruttamento dei risultati, il periodo di vigenza del presente regolamento deve essere fissato in dodici anni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
- a) per «accordo di ricerca e sviluppo» s'intende qualsiasi accordo concluso da due o più parti relativamente allo svolgimento di:
- i) attività comuni di ricerca e sviluppo relative a prodotti o tecnologie contrattuali, nonché attività di sfruttamento dei relativi risultati;
 - ii) attività comuni di sfruttamento dei risultati ottenuti da attività di ricerca e sviluppo svolte in comune, relativamente a prodotti o tecnologie contrattuali, in base ad un accordo concluso anteriormente dalle stesse parti;
 - iii) attività comuni di ricerca e sviluppo relative a prodotti o tecnologie contrattuali, con esclusione dello sfruttamento comune dei risultati;
 - iv) attività di ricerca e lo sviluppo a pagamento relative a prodotti o tecnologie contrattuali, nonché attività di sfruttamento comune dei relativi risultati;
 - v) attività comuni di sfruttamento dei risultati ottenuti da attività di ricerca e sviluppo a pagamento svolte, in base ad un accordo concluso anteriormente dalle stesse parti, relativamente a prodotti o tecnologie contrattuali; o
 - vi) attività di ricerca e lo sviluppo a pagamento relative a prodotti o tecnologie contrattuali, con esclusione dello sfruttamento comune dei risultati;
- b) per «accordo» s'intende qualsiasi accordo, decisione di associazioni di imprese o pratica concordata;

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

- c) per «ricerca e sviluppo» s'intende l'acquisizione di know-how relativo a prodotti, tecnologie o procedimenti e la realizzazione di analisi teoriche, di studi sistematici o di sperimentazioni, inclusi la produzione sperimentale, le verifiche tecniche di prodotti o procedimenti, la realizzazione degli impianti necessari e l'ottenimento dei relativi diritti di proprietà immateriale;
- d) per «prodotto» s'intende qualsiasi bene o servizio, inclusi sia i beni o servizi intermedi che i beni o servizi finali;
- e) per «tecnologia contrattuale» s'intende la tecnologia o il procedimento risultante dalle attività comuni di ricerca e sviluppo;
- f) per «prodotto contrattuale» s'intende il prodotto risultante dalle attività comuni di ricerca e sviluppo ovvero fabbricato o fornito grazie all'applicazione delle tecnologie contrattuali;
- g) per «sfruttamento dei risultati» s'intende la produzione o distribuzione dei prodotti contrattuali, l'applicazione delle tecnologie contrattuali, la cessione, o la concessione in licenza, di diritti di proprietà immateriale o la comunicazione del know-how necessario per la produzione o utilizzazione stessa;
- h) «per diritti di proprietà immateriale» si intendono i diritti di proprietà industriale, i diritti d'autore e i diritti connessi;
- i) per «know-how» si intende il patrimonio segreto, sostanziale ed individuato di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove;
- j) l'aggettivo «segreto», se riferito al know-how, indica che il know-how non è generalmente noto né facilmente accessibile;
- k) l'aggettivo «sostanziale», se riferito al know-how, indica che il know-how è significativo e utile per la fabbricazione dei prodotti contrattuali o per l'applicazione delle tecnologie contrattuali;
- l) l'aggettivo «individuato», se riferito al know-how, indica che il know-how è descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificarne la rispondenza ai criteri di segretezza e di sostanzialità;
- m) l'aggettivo «comune», se riferito all'attività svolta nell'ambito di accordi di ricerca e sviluppo, indica che i lavori di ricerca e sviluppo sono:
- i) eseguiti da un gruppo, organismo o impresa comuni;
 - ii) affidati per conto delle parti ad un terzo; o
 - iii) ripartiti tra le parti nell'ambito della specializzazione relativa alle attività di ricerca e sviluppo o di sfruttamento;
- n) per «specializzazione relativa alle attività di ricerca e sviluppo» si intende la partecipazione di ciascuna delle parti alle attività di ricerca e sviluppo previste dall'accordo, basata sulla ripartizione dei lavori considerata più opportuna dalle parti stesse; essa non comprende le attività di ricerca e sviluppo a pagamento;
- o) per «specializzazione relativa alle attività di sfruttamento» si intende la ripartizione tra le parti di singoli compiti, quali la produzione o la distribuzione, o limitazioni reciproche riguardanti lo sfruttamento dei risultati, quali limitazioni relative a determinati territori, clienti o campi di utilizzo. Il termine include anche la produzione e distruzione dei prodotti contrattuali ad opera di una sola parte sulla base di licenza esclusiva concessa dalle controparti;
- p) per «attività di ricerca e sviluppo a pagamento» s'intende l'attività di ricerca e sviluppo svolta da una delle parti e finanziata dalla parte finanziatrice;
- q) per «parte finanziatrice» si intende la parte che finanzia le attività di ricerca e sviluppo a pagamento senza svolgere direttamente tali attività;
- r) per «impresa concorrente» si intende qualsiasi concorrente effettivo o potenziale;
- s) per «concorrente effettivo» si intende qualsiasi impresa che fornisca prodotti, tecnologie o procedimenti migliorabili, intercambiabili o sostituibili nel settore geografico rilevante con i prodotti o le tecnologie contrattuali;
- t) per «concorrente potenziale» s'intende qualsiasi impresa che, secondo quanto può presumersi in base a considerazioni realistiche e non a una semplice possibilità teorica, è disposta, in assenza dell'accordo di specializzazione e sul presupposto di un incremento modesto ma permanente dei prezzi relativi, ad effettuare entro un termine non superiore a tre anni gli investimenti supplementari necessari o le altre spese di conversione necessarie al fine di penetrare sul mercato rilevante;
- u) per «settore merceologico rilevante» s'intende il mercato dei prodotti migliorabili, intercambiabili o sostituibili con i prodotti contrattuali;
- v) per «settore tecnologico rilevante» s'intende il mercato delle tecnologie o dei procedimenti migliorabili, intercambiabili o sostituibili con le tecnologie contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento i termini «impresa» e «parte» includono le imprese collegate.

Per «imprese collegate» si intendono:

- a) le imprese nelle quali una parte dell'accordo di ricerca e sviluppo detiene, direttamente o indirettamente:
 - i) il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto; o
 - ii) il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; o
 - iii) il diritto di gestire gli affari dell'impresa;
- b) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell'accordo di ricerca e sviluppo i diritti o poteri di cui alla lettera a);
- c) le imprese nei confronti delle quali un'impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o poteri di cui alla lettera a);
- d) le imprese nelle quali una parte dell'accordo di ricerca e sviluppo, insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) o c), ovvero due o più di queste ultime imprese, detengono congiuntamente i diritti o poteri di cui alla lettera a);
- e) le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente:
 - i) dalle parti dell'accordo di ricerca e sviluppo o dalle imprese ad esse collegate di cui a lettere da a) a d); o
 - ii) da una o più parti dell'accordo di ricerca e sviluppo, o da una o più delle loro imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d), e da una o più imprese terze.

Articolo 2

Esenzione

1. L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile agli accordi di ricerca e sviluppo conformemente al paragrafo 3 dello stesso articolo e alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Tale esenzione si applica nella misura in cui gli accordi contengano restrizioni della concorrenza rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1, si applica agli accordi di ricerca e sviluppo contenenti disposizioni relative alla cessione o alla concessione in licenza di diritti di proprietà immateriale a favore di una o più parti o di enti costituiti dalle parti stesse per lo svolgimento di attività comuni di ricerca e sviluppo, di attività di ricerca e sviluppo a pagamento o di attività comuni di sfruttamento, purché tali disposizioni non costituiscano l'oggetto principale degli accordi, ma siano direttamente collegate e necessarie all'esecuzione degli stessi.

Articolo 3

Condizioni d'esenzione

1. L'esenzione di cui all'articolo 2 si applica alle condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. L'accordo di ricerca e sviluppo deve stabilire che tutte le parti abbiano pieno accesso, per lo svolgimento di ulteriori attività di ricerca e sviluppo o di sfruttamento, ai risultati finali dell'attività comune di ricerca e sviluppo o dell'attività di ricerca e sviluppo a pagamento, compresi gli eventuali diritti di proprietà immateriale e know-how, non appena tali risultati siano disponibili. Qualora le parti limitino i propri diritti di sfruttamento a norma del presente regolamento, in particolare quando si specializzano ai fini dell'attività di sfruttamento, l'accesso ai risultati a scopi di sfruttamento può essere limitato in conformità. Gli istituti di ricerca, gli organismi accademici o le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo a titolo commerciale, astenendosi in linea di principio dallo sfruttamento dei risultati, possono inoltre obbligarsi ad utilizzare i risultati della ricerca e dello sviluppo soltanto per ulteriori ricerche. L'accordo di ricerca e sviluppo può prevedere la remunerazione reciproca delle parti per l'accesso ai risultati finalizzato ad ulteriori attività di ricerca o sfruttamento; tale remunerazione non deve tuttavia essere così elevata da impedire, di fatto, l'accesso.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, l'accordo di ricerca e sviluppo, qualora riguardi unicamente l'attività comune di ricerca e sviluppo o l'attività di ricerca e sviluppo a pagamento, deve stabilire che ognuna delle parti abbia accesso all'eventuale know-how preesistente delle altre parti, sempre che tale know-how sia indispensabile ai fini dello sfruttamento dei risultati. L'accordo di ricerca e sviluppo può prevedere la remunerazione reciproca delle parti per l'accesso al know-how preesistente; tale remunerazione non deve tuttavia essere così elevata da impedire, di fatto, l'accesso.

4. Lo sfruttamento comune può riguardare unicamente i risultati protetti da diritti di proprietà immateriale, o configuranti know-how, che siano indispensabili per la fabbricazione dei prodotti contrattuali o l'applicazione delle tecnologie contrattuali.

5. Le imprese incaricate della fabbricazione di prodotti contrattuali nell'ambito della specializzazione relativa alle attività di sfruttamento devono essere obbligate a soddisfare le domande di fornitura delle controparti, salvo che l'accordo di ricerca e sviluppo preveda la distribuzione comune ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera m), punto i) o ii) o che le parti abbiano concordato la distribuzione esclusiva dei prodotti contrattuali ad opera della parte che fabbrica i prodotti contrattuali.

Articolo 4

Quota massima di mercato e durata dell'esenzione

1. Qualora le parti non siano imprese concorrenti, l'esenzione di cui all'articolo 2 si applica per l'intera durata dell'attività di ricerca e sviluppo. In caso di sfruttamento comune dei risultati, l'esenzione continua ad applicarsi per un periodo di sette anni a decorrere dalla data in cui i prodotti o le tecnologie contrattuali sono per la prima volta messi in commercio nel mercato interno.

2. Qualora due o più parti siano imprese concorrenti, l'esenzione di cui all'articolo 2 si applica per il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo soltanto se, al momento della conclusione dell'accordo di ricerca e sviluppo, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) se trattasi di accordo di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), ii) o iii), la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non deve superare il 25 % nel settore merceologico o tecnologico rilevante; oppure
- b) se trattasi di accordo di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iv), v) o vi), la quota di mercato detenuta congiuntamente dalla parte finanziatrice e da tutte le parti con le quali questa ha concluso accordi di ricerca e sviluppo per i medesimi prodotti o per le medesime tecnologie contrattuali non deve superare il 25 % nel settore merceologico o tecnologico rilevante.

3. Alla fine del periodo di cui al paragrafo 1, l'esenzione continua ad applicarsi finché la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non superi il 25 % nel settore merceologico o tecnologico rilevante.

Articolo 5

Restrizioni fondamentali

L'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica agli accordi di ricerca e sviluppo che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno i seguenti obiettivi:

- a) la limitazione della libertà delle parti di svolgere, indipendentemente o in cooperazione con terzi, attività di ricerca e sviluppo in un campo non connesso a quello cui si riferisce l'accordo ovvero, dopo il completamento dell'attività comune di ricerca e sviluppo o dell'attività di ricerca e sviluppo a pagamento, nel campo cui si riferisce l'accordo o in un campo connesso;
- b) la limitazione della produzione o delle vendite, ad eccezione:
 - i) della fissazione di obiettivi di produzione, nel caso in cui lo sfruttamento comune dei risultati includa la fabbricazione comune dei prodotti contrattuali;
 - ii) della fissazione di obiettivi di vendita, nel caso in cui lo sfruttamento comune dei risultati includa la distribuzione comune dei prodotti contrattuali o la concessione comune in licenza delle tecnologie contrattuali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera m), punto i) o ii);
 - iii) di prassi configuranti specializzazioni relative alle attività di sfruttamento; e
 - iv) della restrizione della libertà delle parti di produrre, vendere, cedere o concedere in licenza prodotti, tecnologie o procedimenti che siano in concorrenza con i prodotti o

le tecnologie contrattuali nel periodo durante il quale, secondo quanto è concordato dalle parti stesse, i risultati devono essere sfruttati in comune;

- c) la fissazione dei prezzi per la vendita dei prodotti contrattuali o per la concessione in licenza delle tecnologie contrattuali a terzi, ad eccezione della fissazione dei prezzi praticati nei confronti di clienti diretti o della fissazione di diritti di licenza praticati nei confronti di licenziatari diretti, nel caso in cui lo sfruttamento comune dei risultati includa la distribuzione comune dei prodotti contrattuali o la concessione comune in licenza delle tecnologie contrattuali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera m), punti i) e ii);
- d) la limitazione del territorio in cui, o ai clienti ai quali, le parti possono passivamente vendere i prodotti contrattuali o concedere in licenza le tecnologie contrattuali, eccezione fatta per l'obbligo di concedere in licenza esclusiva i risultati ad un'altra parte;
- e) l'obbligo di non effettuare, o di limitare, le vendite attive di prodotti o tecnologie contrattuali in territori o a clienti che non siano stati assegnati esclusivamente a una delle parti nell'ambito della specializzazione relativa alle attività di sfruttamento;
- f) l'obbligo di non soddisfare la domanda di clienti situati nei territori reciproci delle parti, o di clienti altrimenti ripartiti tra le parti nell'ambito della specializzazione relativa alle attività di sfruttamento, i quali intendano commercializzare i prodotti contrattuali in altri territori del mercato interno;
- g) l'obbligo di limitare la facoltà degli utilizzatori o rivenditori di acquistare i prodotti contrattuali presso altri rivenditori nel mercato interno.

Articolo 6

Restrizioni escluse

L'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica ai seguenti obblighi contenuti in accordi di ricerca e sviluppo:

- a) l'obbligo di non contestare, dopo il completamento dell'attività di ricerca e sviluppo, la validità dei diritti di proprietà immateriale detenuti dalle parti nel mercato interno e rilevanti per tale attività ovvero, dopo la scadenza dell'accordo di ricerca e sviluppo, la validità dei diritti di proprietà immateriale detenuti dalle parti nel mercato interno e intesi a tutelare i risultati dell'attività di ricerca e sviluppo, fatta salva la facoltà di prevedere lo scioglimento dell'accordo di ricerca e sviluppo nel caso in cui una delle parti contesti la validità dei diritti di proprietà intellettuale immateriale stessi;
- b) l'obbligo di non concedere a terzi licenze per la fabbricazione dei prodotti contrattuali o per l'applicazione delle tecnologie contrattuali a meno che l'accordo non preveda lo sfruttamento ad opera di almeno una delle parti dei risultati dell'attività comune di ricerca e sviluppo o dell'attività di ricerca e sviluppo a pagamento e che tale sfruttamento abbia luogo nel mercato interno nei confronti di terzi.

*Articolo 7***Applicazione della quota massima di mercato**

Ai fini dell'applicazione della quota massima di mercato di cui all'articolo 4, si applicano le seguenti norme:

- a) la quota di mercato è calcolata sulla base del valore delle vendite sul mercato; qualora non siano disponibili tali dati, la quota di mercato delle parti può essere determinata usando stime basate su altre informazioni di mercato attendibili, ivi compresi i volumi delle vendite sul mercato;
- b) la quota di mercato è calcolata sulla base dei dati relativi all'anno civile precedente;
- c) la quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), è ripartita in eguale misura tra ciascuna delle imprese che possiedono i diritti o poteri elencati alla lettera a) dello stesso secondo comma;
- d) se inizialmente la quota di mercato di cui all'articolo 4, paragrafo 3, non è superiore al 25 %, ma successivamente supera tale livello limite senza tuttavia eccedere il 30 %, l'esenzione di cui all'articolo 2 continua ad applicarsi nei due anni civili successivi all'anno in cui la soglia del 25 % è stata superata per la prima volta;

- e) se inizialmente la quota di mercato di cui all'articolo 4, paragrafo 3, non è superiore al 25 %, ma successivamente supera il 30 %, l'esenzione di cui all'articolo 2 continua ad applicarsi per tutto l'anno civile successivo all'anno in cui il limite del 30 % è stato superato per la prima volta;
- f) i benefici di cui alle lettere d) e e) non possono essere cumulati in modo tale che il risultante periodo superi i due anni civili.

*Articolo 8***Periodo transitorio**

Il divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2012 agli accordi già in vigore al 31 dicembre 2010 che non rispondono alle condizioni di esenzione di cui al presente regolamento, ma soddisfano quelle di cui al regolamento (CE) n. 2659/2000.

*Articolo 9***Periodo di vigenza**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Esso scade il 31 dicembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO (UE) N. 1218/2010 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2010

relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi di specializzazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate ⁽¹⁾,

pubblicato il progetto del presente regolamento,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2821/71 conferisce alla Commissione il potere di applicare, mediante regolamento, l'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ^(*) a categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato e aventi per oggetto la specializzazione, ivi compresi gli accordi necessari per realizzare la specializzazione stessa.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2658/2000 della Commissione, del 29 novembre 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di specializzazione ⁽²⁾ definisce le categorie di accordi di specializzazione che la Commissione ha considerato rispondenti, in linea di principio, alle condizioni stabilite nell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato. In considerazione dell'esperienza complessivamente positiva acquisita nell'applicazione di tale regolamento — la cui scadenza è prevista il 31 dicembre 2010 — e di altre esperienze maturate successivamente all'adozione medesimo, è opportuno adottare un nuovo regolamento di esenzione per categoria.
- (3) Il presente regolamento deve soddisfare la duplice esigenza di assicurare l'efficace tutela della concorrenza e di offrire alle imprese la necessaria certezza del diritto. Nel perseguire tali obiettivi occorre tenere conto della necessità di semplificare per quanto possibile la vigilanza amministrativa e il quadro legislativo. Al di sotto di un certo livello di potere di mercato si può in genere presumere, ai fini dell'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato, che gli effetti positivi degli accordi di specializzazione prevalgano sugli eventuali effetti negativi per la concorrenza.
- (4) Ai fini dell'applicazione mediante regolamento dell'articolo 101 paragrafo 3, del trattato non è necessario definire gli accordi rientranti nel campo di applicazione del paragrafo 1 dello stesso articolo. Nella valutazione individuale degli accordi di cui all'articolo 101 paragrafo 1 del trattato si deve tenere conto di diversi fattori ed in particolare della struttura del mercato rilevante.
- (5) Il beneficio dell'esenzione stabilito mediante il presente regolamento deve essere limitato agli accordi che si possano, con sufficiente certezza, presumere conformi alle condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato.
- (6) Gli accordi di specializzazione della produzione hanno maggiori possibilità di migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti quando le parti possiedono competenze, beni o attività complementari in quanto, concentrando la loro attività di fabbricazione su determinati prodotti, possono operare in modo più razionale e offrire i prodotti a prezzi ridotti. Lo stesso vale in linea generale per gli accordi di specializzazione relativi alla preparazione di servizi. È ragionevole presumere che, in presenza di una concorrenza effettiva, gli utilizzatori beneficeranno di una congrua parte dei vantaggi che ne derivano.
- (7) Tali vantaggi possono discendere dagli accordi in base ai quali una parte rinuncia parzialmente o totalmente, a favore di un'altra, a fabbricare determinati prodotti o a preparare determinati servizi («specializzazione unilaterale»), dagli accordi in base ai quali ciascuna parte rinuncia, parzialmente o totalmente, a favore di un'altra, a fabbricare determinati prodotti o a preparare determinati servizi («specializzazione reciproca») e dagli accordi in base ai quali le parti si impegnano a fabbricare determinati prodotti o a preparare determinati servizi in comune

⁽¹⁾ GU L 285 del 29.12.1971, pag. 46.

⁽²⁾ GU L 304 del 5.12.2000, pag. 3.

^(*) A decorrere dal 1° dicembre 2009, l'articolo 81 del trattato CE è diventato l'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»). Tali due articoli sono sostanzialmente identici. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti all'articolo 101 del TFUE si intendono fatti, se del caso, all'articolo 81 del trattato CE. Il TFUE ha inoltre introdotto talune modifiche terminologiche, come la sostituzione di «Comunità» con «Unione» e «mercato comune» con «mercato interno». Nel presente regolamento sarà usata costantemente la terminologia del TFUE.

- («produzione comune»). Nel contesto del presente regolamento, i concetti di specializzazione unilaterale e reciproca non presuppongono che parti riducano la propria capacità ma è sufficiente che riducano i propri volumi di produzione. Il concetto di produzione comune non presuppone che le parti riducano la loro produzione individuale al di fuori dell'ambito d'applicazione dell'accordo di produzione comune.
- (8) La natura degli accordi di specializzazione unilaterali e reciproci presuppone che le parti operino nel medesimo settore merceologico. Non è necessario che esse operino nel medesimo settore geografico. L'applicazione del presente regolamento ad accordi di specializzazione unilaterale e reciproca deve essere pertanto limitata alle situazioni in cui le parti operano negli stessi settori merceologici. Accordi di produzione in comune possono essere conclusi tra soggetti che operano già nel medesimo settore merceologico ma anche soggetti che desiderano entrare in un determinato settore merceologico mediante la conclusione dell'accordo. Gli accordi di produzione comune devono quindi essere inclusi nel campo d'applicazione del presente regolamento indipendentemente dal fatto che le parti operino già nello stesso settore merceologico.
- (9) Affinché i benefici della specializzazione vengano conseguiti senza che una delle parti abbandoni completamente il mercato a valle della produzione, gli accordi di specializzazione unilaterale e reciproca devono essere inclusi nell'ambito del presente regolamento solo qualora prevedano obblighi di fornitura e di acquisto o la distribuzione in comune. Gli obblighi di fornitura e di acquisto possono, ma non devono, avere carattere esclusivo.
- (10) Qualora la quota delle parti sul mercato rilevante dei prodotti oggetto dell'accordo di specializzazione non superi un determinato limite, si può presumere che gli accordi determinino di norma vantaggi economici in termini di economie di scala o di diversificazione, ovvero di migliori tecnologie produttive, e riservino agli utilizzatori una congrua parte di tali vantaggi. Tuttavia, qualora i prodotti fabbricati nell'ambito dell'accordo di specializzazione siano prodotti intermedi che una o più parti utilizzano, totalmente o parzialmente, per la fabbricazione di determinati prodotti a valle da esse successivamente venduti sul mercato, l'esenzione di cui al presente regolamento deve essere subordinata altresì alla condizione che la quota detenuta dalle parti sul mercato rilevante dei prodotti a valle non superi un determinato limite. In tal caso, prendendo in considerazione soltanto la quota di mercato delle parti a livello del prodotto intermedio non si terrebbe conto del rischio potenziale di esclusione dal mercato o di aumento dei prezzi dei fattori di produzione cui sarebbero esposti i concorrenti a livello dei prodotti a valle. Comunque, nemmeno in caso di superamento delle quote di mercato massime stabilite nel presente regolamento o di inadempimento di altre condizioni poste dal medesimo si deve presumere che gli accordi di specializzazione ricadano sotto il disposto dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato o non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato.
- (11) Il presente regolamento non deve esentare accordi che contengano restrizioni non indispensabili per il conseguimento degli effetti positivi prodotti dagli accordi di specializzazione. In linea generale, accordi recanti determinati tipi di gravi restrizioni della concorrenza, relative alla fissazione dei prezzi praticati nei confronti di terzi, alla limitazione della produzione o delle vendite ed alla ripartizione di mercati o clienti devono essere esclusi dal beneficio della esenzione indipendentemente dalla quota di mercato detenuta dalle parti.
- (12) La quota massima di mercato, l'esclusione di taluni accordi dall'esenzione e le condizioni previste dal presente regolamento garantiscono in linea di massima che gli accordi cui si applica l'esenzione per categoria non consentano ai partecipanti di eliminare la concorrenza in relazione ad una parte considerevole dei prodotti o dei servizi in questione.
- (13) La Commissione può revocare il beneficio del presente regolamento, a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato⁽¹⁾, qualora constati che, in un caso determinato, un accordo esentato a norma del presente regolamento produca effetti incompatibili con l'articolo 101, paragrafo 3, del trattato.
- (14) A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l'autorità responsabile della concorrenza dello Stato membro può revocare il beneficio del presente regolamento nel territorio dello Stato membro stesso o in una parte di esso quando ritenga, in un caso particolare, che un accordo esentato ai sensi del presente regolamento produca effetti incompatibili con l'articolo 101, paragrafo 3, del trattato nel territorio medesimo o in una parte di esso, sempreché tale territorio si configuri come un settore geografico distinto.
- (15) Il beneficio del presente regolamento può essere revocato a norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1/2003, in particolare qualora i mercati rilevanti siano molto concentrati e la concorrenza già scarsa a causa di posizioni individuali occupate da altri operatori economici del settore o di legami esistenti tra altri operatori economici per effetto di accordi paralleli di specializzazione.

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(16) Al fine di facilitare la conclusione di accordi di specializzazione, che possono avere per le parti incidenze di ordine strutturale, il periodo di vigenza del presente regolamento deve essere fissato in dodici anni,

lizzazione nonché, qualora i prodotti di specializzazione siano prodotti intermedi utilizzati internamente da una o più parti, in modo totale o parziale, per la fabbricazione di prodotti a valle, anche il settore merceologico e geografico rilevante cui appartengono i prodotti a valle;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) per «accordo di specializzazione» s'intende un accordo di specializzazione unilaterale, un accordo di specializzazione reciproca o un accordo di produzione in comune;
- b) per «accordo di specializzazione unilaterale» s'intende qualsiasi accordo tra due soggetti operanti nello stesso settore merceologico, in forza del quale una parte si obbliga a cessare interamente o parzialmente la fabbricazione di determinati prodotti o ad astenersi dalla fabbricazione di determinati prodotti e ad acquistarli dall'altra parte, la quale si impegna a fabbricare e fornire i prodotti in questione;
- c) per «accordo di specializzazione reciproca» s'intende qualsiasi accordo tra due o più soggetti operanti nello stesso settore merceologico, in forza del quale due o più parti si obbligano reciprocamente a cessare interamente o parzialmente la fabbricazione di prodotti distinti e ad acquistarli dalle controparti le quali si impegnano a fabbricare e fornire i prodotti questione stessi; o
- d) per «accordo di produzione comune» s'intende qualsiasi accordo in forza del quale due o più parti convengono di fabbricare in comune determinati prodotti;
- e) per «accordo» s'intende qualsiasi accordo, decisione di associazioni d'impresе o pratica concordata;
- f) per «prodotto» s'intende qualsiasi bene o servizio, inclusi sia i beni o servizi intermedi che i beni o servizi finali, ad eccezione dei servizi di distribuzione e locazione;
- g) per «produzione» o «fabbricazione» s'intende la produzione di beni o la preparazione di servizi, anche nell'ambito della subfornitura;
- h) per «preparazione di servizi» s'intendono le attività a monte della prestazione di servizi ai clienti;
- i) per «mercato rilevante» s'intende il settore merceologico e geografico rilevante cui appartengono i prodotti di specializzazione

- j) per «prodotti di specializzazione» s'intendono i prodotti fabbricati in base ad un accordo di specializzazione;
- k) per «prodotti a valle» s'intendono i prodotti fabbricati da una o più parti utilizzando prodotti di specializzazione, e venduti dalle parti stesse sul mercato;
- l) per «impresa concorrente» s'intende qualsiasi concorrente effettivo o potenziale;
- m) per «concorrente effettivo» s'intende qualsiasi impresa che operi sullo stesso mercato rilevante;
- n) per «concorrente potenziale» s'intende qualsiasi impresa che, secondo quanto può presumersi in base a considerazioni realistiche e non a una semplice possibilità teorica, è disposta, in assenza dell'accordo di specializzazione e sul presupposto di un incremento modesto ma permanente dei prezzi relativi, ad effettuare entro un termine non superiore a tre anni gli investimenti supplementari necessari o altre spese di conversione necessarie al fine di penetrare sul mercato interessato;
- o) per «obbligo di fornitura esclusiva» s'intende l'obbligo di astenersi dal fornire il prodotto di specializzazione ad imprese concorrenti non partecipanti all'accordo;
- p) per «obbligo di acquisto esclusivo» s'intende l'obbligo di acquistare il prodotto di specializzazione esclusivamente presso una parte dell'accordo;
- q) per «distribuzione comune» si intende:
 - i) la distribuzione dei prodotti effettuata dalle parti attraverso un gruppo, un organismo o un'impresa comuni; o
 - ii) la distribuzione dei prodotti effettuata dalle parti mediante designazione di un terzo quale distributore, su base esclusiva o meno, purché questi non sia un'impresa concorrente;
- r) per «distribuzione» s'intende la distribuzione comprendente la vendita di beni e la prestazione di servizi.

2. Ai fini del presente regolamento i termini «impresa» e «parte» includono le imprese collegate.

Per «imprese collegate» si intendono:

- a) le imprese nelle quali una parte dell'accordo di specializzazione detiene, direttamente o indirettamente:
 - i) il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto; o
 - ii) il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; o
 - iii) il diritto di gestire gli affari dell'impresa;
- b) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell'accordo di specializzazione i diritti o poteri di cui alla lettera a);
- c) le imprese nei confronti delle quali un'impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o poteri di cui alla lettera a);
- d) le imprese nelle quali una parte dell'accordo di specializzazione e una o più imprese di cui alle lettere a), b) o c), ovvero due o più di queste ultime imprese, detengono congiuntamente i diritti o poteri di cui alla lettera a);
- e) le imprese nelle quali i diritti o poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente:
 - i) dalle parti dell'accordo di specializzazione o dalle imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d); o
 - ii) da una o più parti dell'accordo di specializzazione, o da una o più imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d), e una o più imprese terze.

Articolo 2

Esenzione

1. L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile agli accordi di specializzazione conformemente al paragrafo 3 dello stesso articolo e alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Tale esenzione si applica nella misura in cui gli accordi di specializzazione contengano restrizioni della concorrenza rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica agli accordi di specializzazione contenenti disposizioni relative alla cessione o alla concessione in licenza di diritti di proprietà immateriale a favore di una o più parti, purché tali disposizioni non costituiscano l'oggetto principale di tali accordi, ma siano direttamente collegate e necessarie all'esecuzione degli stessi.

3. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica agli accordi di specializzazione con i quali:

- a) le parti assumono obblighi di acquisto esclusivo o di fornitura esclusiva; o
- b) le parti convengono di non vendere in modo indipendente i prodotti fabbricati nel contesto dell'accordo di specializzazione, ma di effettuarne la distribuzione in comune.

Articolo 3

Quota massima di mercato

L'esenzione di cui all'articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non superi il 20 % su alcun mercato rilevante.

Articolo 4

Restrizioni fondamentali

L'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica agli accordi di specializzazione che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno segue per oggetto quanto segue:

- a) la fissazione dei prezzi in caso di vendita di prodotti a terzi, ad eccezione della fissazione dei prezzi praticati nei confronti di clienti diretti nell'ambito della distribuzione comune;
- b) la limitazione della produzione o delle vendite, ad eccezione:
 - i) delle disposizioni relative alle quantità di prodotti concordate nel contesto di accordi di specializzazione unilaterale o reciproca o relative alla fissazione della capacità e del volume di produzione nell'ambito di accordi di produzione comune; e
 - ii) della fissazione di obiettivi di vendita nell'ambito della distribuzione comune;
- c) la ripartizione di mercati o clienti.

Articolo 5

Applicazione della quota massima di mercato

Ai fini dell'applicazione della quota massima di mercato di cui all'articolo 3, si applicano le norme seguenti:

- a) la quota di mercato è calcolata sulla base del valore delle vendite sul mercato; qualora non siano disponibili tali dati, la quota di mercato può essere determinata usando stime basate su altre informazioni di mercato attendibili, ivi compresi i volumi delle vendite sul mercato;

- b) la quota di mercato è calcolata sulla base dei dati relativi all'anno civile precedente;
- c) la quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), è ripartita in eguale misura tra ciascuna delle imprese che possiedono i diritti o poteri elencati alla lettera a) dello stesso secondo comma;
- d) se inizialmente la quota di mercato di cui all'articolo 3 non è superiore al 20 %, ma successivamente supera tale limite senza tuttavia eccedere il 25 %, l'esenzione di cui all'articolo 2 continua ad applicarsi nei due anni civili successivi all'anno in cui il limite del 20 % è stato superato per la prima volta;
- e) se inizialmente la quota di mercato di cui all'articolo 3 non è superiore al 20 %, ma successivamente supera il 25 %, l'esenzione di cui all'articolo 2 continua ad applicarsi per tutto l'anno civile successivo all'anno in cui il limite del 25 % è stato superato per la prima volta;

- f) i benefici di cui alle lettere d) ed e) non possono essere cumulati in modo tale che il risultante periodo superi i due anni civili.

Articolo 6

Periodo transitorio

Il divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2012 agli accordi già in vigore al 31 dicembre 2010 che non rispondono alle condizioni di esenzione di cui al presente regolamento ma soddisfano quelle di cui al regolamento (CE) n. 2658/2000.

Articolo 7

Periodo di vigenza

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Esso scade il 31 dicembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO (UE) N. 1219/2010 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2010****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	78,3
	EG	88,4
	MA	50,0
	TR	109,6
	ZZ	81,6
0707 00 05	EG	140,2
	JO	158,2
	TR	88,4
	ZZ	128,9
0709 90 70	MA	84,2
	TR	138,3
	ZZ	111,3
0805 10 20	AR	43,0
	BR	41,5
	CL	87,1
	MA	64,5
	PE	58,9
	SZ	46,6
	TR	56,0
	UY	48,0
	ZA	44,7
	ZZ	54,5
0805 20 10	MA	65,4
	ZZ	65,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	HR	60,3
	IL	72,7
	TR	71,4
	ZZ	68,1
0805 50 10	AR	49,2
	TR	56,7
	UY	49,2
	ZZ	51,7
0808 10 80	AR	74,9
	AU	205,3
	CA	87,8
	CL	84,2
	CN	83,7
	MK	29,3
	NZ	74,9
	US	95,2
	ZA	124,0
	ZZ	95,5
0808 20 50	CN	49,5
	US	135,7
	ZZ	92,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (UE) N. 1220/2010 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2010****relativo al prezzo di vendita dei cereali per la terza gara parziale nell'ambito delle procedure di gara di cui al regolamento (UE) n. 1017/2010**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1017/2010 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto una gara per la vendita di cereali, secondo le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico ⁽³⁾.
- (2) Ai sensi dell'articolo 46, primo comma, del regolamento (UE) n. 1272/2009 e dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1017/2010, sulla base delle offerte ricevute per ciascuna gara parziale, la Commissione deve stabilire, per ogni cereale e per ogni Stato membro, un prezzo minimo di vendita o decidere di non stabilire un prezzo minimo di vendita.
- (3) Sulla base delle offerte ricevute per la terza gara parziale, è stata espressa la necessità di stabilire un prezzo minimo

di vendita per taluni cereali e per taluni Stati membri. È stata altresì espressa la necessità di non stabilire alcun prezzo minimo di vendita per gli altri cereali e Stati membri.

- (4) Per dare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la terza gara parziale relativa alla vendita di cereali nell'ambito delle procedure di gara di cui al regolamento (UE) n. 1017/2010, per la quale la presentazione delle domande è scaduta in data 15 dicembre 2010, le decisioni sul prezzo di vendita di ciascun cereale in ciascuno Stato membro sono riportate nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.

ALLEGATO

Decisioni relative alle vendite

(EUR/t)

Stato membro	Prezzo minimo di vendita		
	Frumento tenero	Orzo	Mais
	Codice NC 1001 90	Codice NC 1003 00	Codice NC 1005 90 00
Belgique/België	X	X	X
България	X	X	X
Česká republika	222,18	175,10	X
Danmark	X	—	X
Deutschland	X	185	X
Eesti	X	175	X
Eire/Ireland	X	X	X
Elláda	X	X	X
España	X	X	X
France	X	—	X
Italia	X	X	X
Kypros	X	X	X
Latvija	X	X	X
Lietuva	X	174,50	X
Luxembourg	X	X	X
Magyarország	X	175,50	X
Malta	X	X	X
Nederland	X	X	X
Österreich	X	X	X
Polska	X	X	X
Portugal	X	X	X
România	X	X	X
Slovenija	X	X	X
Slovensko	X	175,21	X
Suomi/Finland	X	175,20	X
Sverige	X	184,50	X
United Kingdom	X	199,42	X

(—) nessun prezzo minimo di vendita stabilito (tutte le offerte rifiutate)

(°) nessun'offerta

(X) nessun cereale disponibile per la vendita

#) non applicabile

REGOLAMENTO (UE) N. 1221/2010 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2010****relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2010 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

(1) Il regolamento (CE) n. 533/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore del pollame.

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

(2) Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2010 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2011 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2011 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*visto il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.⁽³⁾ GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2011-31.3.2011 (%)
P1	09.4067	2,311405
P3	09.4069	0,45498

REGOLAMENTO (UE) N. 1222/2010 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2010****relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2010 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per alcuni prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2010.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 539/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine.
- (2) Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2010 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2011 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2007 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2011 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.⁽³⁾ GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2011-31.3.2011 (%)
E2	09.4401	29,413481

REGOLAMENTO (UE) N. 1223/2010 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2010****relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2010 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di gestione di taluni contingenti relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2010.

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2010 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2011 riguardano, per i titoli relativi al contingente recante il numero d'ordine 09.4092, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2011 a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 309 del 27.11.2007, pag. 40.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2011-31.3.2011 (in %)
IL1	09.4092	91,737227

REGOLAMENTO (UE) N. 1224/2010 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2010****relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2010 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2010 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2011 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2011 a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dell'1.1.2011-31.3.2011 (%)
1	09.4410	0,412031
3	09.4412	0,426075
4	09.4420	0,541711
6	09.4422	0,558347

DECISIONI

DECISIONE 2010/784/PESC DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2010

sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi ⁽¹⁾ (EUPOL COPPS) per un periodo di tre anni. La fase operativa della missione EUPOL COPPS è iniziata il 1° gennaio 2006.
- (2) La missione è stata prorogata per l'ultima volta dalla decisione 2009/955/PESC del Consiglio ⁽²⁾ e scadrà il 31 dicembre 2010.
- (3) Il 17 novembre 2010 il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ha raccomandato di prorogare la missione per altri 12 mesi fino al 31 dicembre 2011.
- (4) La struttura di comando e controllo della missione dovrebbe lasciare impregiudicate le responsabilità contrattuali del capomissione nei confronti della Commissione europea per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio della missione.
- (5) La capacità di vigilanza dovrebbe essere attivata per la missione.
- (6) La missione sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati dall'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Missione

1. La missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi, in seguito denominata Ufficio di coordinamento dell'Unione europea per il sostegno alla polizia palestinese (EUPOL COPPS), istituita dall'azione comune 2005/797/PESC prosegue a decorrere dal 1° gennaio 2011.
2. L'EUPOL COPPS opera conformemente al mandato di cui all'articolo 2.

⁽¹⁾ GU L 300 del 17.11.2005, pag. 65.

⁽²⁾ GU L 330 del 16.12.2009, pag. 76.

Articolo 2

Mandato

Scopo dell'EUPOL COPPS è contribuire all'istituzione di un dispositivo di polizia duraturo ed efficace sotto la direzione palestinese, conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di costruzione istituzionale dell'Unione e altre iniziative internazionali nel più ampio contesto del settore della sicurezza, compresa la riforma del sistema penale.

A tal fine, l'EUPOL COPPS:

- a) assiste la polizia civile palestinese (PCP) nell'attuazione del programma di sviluppo della polizia fornendo assistenza e sostegno alla stessa PCP, e specificamente ai funzionari superiori a livello di distretto, comando e ministero;
- b) coordina e agevola l'assistenza dell'Unione e degli Stati membri e, se richiesto, l'assistenza internazionale alla PCP;
- c) fornisce consulenza su elementi di giustizia penale collegati alla polizia;
- d) dispone di una cellula di progetto per l'identificazione e l'attuazione dei progetti. Ove opportuno, la missione coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da paesi terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi alla Missione e a sostegno dei suoi obiettivi.

Articolo 3

Revisione

Un processo di revisione semestrale, secondo i criteri di valutazione fissati nel concetto operativo (CONOPS) e nel piano operativo (OPLAN), tenendo conto degli sviluppi sul terreno, consente di apportare, se necessario, adeguamenti circa le dimensioni e il campo d'applicazione dell'EUPOL COPPS.

Articolo 4

Struttura

Nello svolgimento del mandato, l'EUPOL COPPS comprende i seguenti elementi:

- 1) capomissione/responsabile della polizia;
- 2) sezione di consulenza;
- 3) sezione di coordinamento del programma;

- 4) sezione amministrativa;
- 5) sezione per lo stato di diritto.

Tali elementi sono elaborati nel CONOPS e nell'OPLAN. Il Consiglio approva il CONOPS e l'OPLAN.

Articolo 5

Comandante dell'operazione civile

1. Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) è il comandante dell'operazione civile dell'EUPOL COPPS.
2. Il comandante dell'operazione civile, posto sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione (AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell'EUPOL COPPS.
3. Il comandante civile dell'operazione assicura un'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.
4. Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato da cui proviene o dell'istituzione dell'Unione interessata. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante dell'operazione civile il controllo operativo (OPCON) del loro personale, delle loro squadre e unità.
5. Il comandante dell'operazione civile ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'Unione sia correttamente assolto.
6. Se necessario, il comandante dell'operazione civile e rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) si consultano reciprocamente.

Articolo 6

Capomissione

1. Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo della missione a livello di teatro delle operazioni.
2. Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante dell'operazione civile, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai beni, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione della missione.
3. Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale della missione per la condotta efficace dell'EUPOL COPPS a livello di teatro delle operazioni, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni a livello strategico del comandante dell'operazione civile.
4. Il capomissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione. A tal fine firma un contratto con la Commissione.

5. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dall'istituzione dell'Unione interessata.

6. Il capomissione rappresenta l'EUPOL COPPS nell'area delle operazioni e assicura un'adeguata visibilità della missione.

7. Il capomissione assicura il coordinamento, se opportuno, con altri attori dell'Unione sul terreno. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dall'RSUE.

Articolo 7

Personale dell'EUPOL COPPS

1. Il personale dell'EUPOL COPPS è adeguato per entità e competenza al mandato di cui all'articolo 2 e alla struttura di cui all'articolo 4.
2. Il personale dell'EUPOL COPPS è costituito in primo luogo da personale distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'Unione. Ogni Stato membro o istituzione dell'Unione sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale che ha distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le spese di viaggio per e dalla zona di missione e le indennità diverse da quelle giornaliera nonché le indennità di sede disagiata e di rischio applicabili.
3. EUPOL COPPS assume cittadini degli Stati membri su base contrattuale, in funzione delle necessità, se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri.
4. EUPOL COPPS assume altresì personale locale in funzione delle necessità.
5. Se del caso, anche i paesi terzi possono distaccare personale presso la missione. Ogni paese terzo che distacca del personale sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale da esso distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, l'assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e dalla zona di missione.
6. Tutto il personale assolve i propri compiti operando nell'interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 8

Status del personale dell'EUPOL COPPS

1. Ove richiesto, lo status del personale dell'EUPOL COPPS, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della stessa EUPOL COPPS, è oggetto di un accordo da stipulare conformemente alla procedura di cui all'articolo 37 del trattato.
2. Lo Stato membro o l'istituzione dell'Unione che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali richieste di indennizzo, presentate dal membro del personale in

⁽¹⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

questione o che lo riguardano, connesse al distacco. Lo Stato membro o l'istituzione dell'Unione in questione è responsabile di eventuali azioni nei confronti della persona distaccata.

3. Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e del personale locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione/responsabile della polizia ed i singoli membri del personale.

Articolo 9

Catena di comando

1. L'EUPOL COPPS dispone di una catena di comando unificata, come un'operazione di gestione delle crisi.

2. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUPOL COPPS.

3. Il comandante dell'operazione civile, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'AR, è il comandante dell'EUPOL COPPS a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.

4. Il comandante civile dell'operazione riferisce al Consiglio tramite l'AR.

5. Il capomissione esercita il comando e il controllo dell'EUPOL COPPS a livello di teatro delle operazioni e risponde direttamente al comandante dell'operazione civile.

Articolo 10

Controllo politico e direzione strategica

1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti a tal fine, a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato. Tale autorizzazione include i poteri necessari per nominare un capomissione, su proposta dell'AR, e modificare il CONOPS e l'OPLAN. Essa include altresì i poteri necessari per assumere ulteriori decisioni in merito alla nomina del capomissione. Il potere decisionale riguardante gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio.

2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3. Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni del comandante civile dell'operazione e del capomissione sulle questioni di loro competenza.

Articolo 11

Partecipazione di paesi terzi

1. Fermi restando l'autonomia decisionale dell'Unione e il quadro istituzionale unico della stessa, i paesi terzi possono essere invitati a contribuire all'EUPOL COPPS, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco dei loro membri del personale, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, l'assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e dalla zona della missione, e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti dell'EUPOL COPPS.

2. I paesi terzi che apportano un contributo all'EUPOL COPPS hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione, a quelli degli Stati membri.

3. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contribuenti.

4. Le modalità dettagliate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo da stipulare a norma dell'articolo 37 del trattato e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Allorché l'Unione e un paese terzo concludono un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale paese terzo alle operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'EUPOL COPPS.

Articolo 12

Sicurezza

1. Il comandante dell'operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza del capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure per l'EUPOL COPPS in conformità degli articoli 5 e 10, in coordinamento con il servizio di sicurezza del Consiglio.

2. Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'operazione e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all'operazione, in linea con la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato e relativi strumenti giustificativi.

3. Il capomissione è assistito da un responsabile della sicurezza della missione (MSO), che riferirà al capomissione e manterrà anche uno stretto rapporto funzionale con il servizio di sicurezza del Consiglio.

4. Il personale dell'EUPOL COPPS è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni, conformemente all'OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall'MSO.

Articolo 13

Disposizioni finanziarie

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa alla missione EUPOL COPPS per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2011 è pari a 8 250 000 EUR.

2. Tutte le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini dei paesi terzi partecipanti e dei paesi limitrofi. Con l'approvazione della Commissione il capomissione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con i paesi terzi partecipanti e con gli altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all'EUPOL COPPS.

4. Il capomissione/responsabile della polizia riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto a supervisione da parte della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

5. Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell'EUPOL COPPS, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle squadre.

6. Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 14

Comunicazione di informazioni classificate

1. L'AR è autorizzato a comunicare ai paesi terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.

2. Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l'AR è inoltre autorizzato a comunicare alle autorità locali informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi, tali informazioni e documenti sono trasmessi alle autorità locali secondo procedure consone al loro livello di cooperazione con l'Unione.

3. L'AR è autorizzato a trasmettere ai paesi terzi associati alla presente decisione e alle autorità locali documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio inerenti alla missione e coperte dal segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 15

Vigilanza

È attivata la capacità di vigilanza per l'EUPOL COPPS.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa cessa di produrre effetti a decorrere dal 31 dicembre 2011.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE

⁽¹⁾ Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2010

che riconosce in linea di principio la completezza del fascicolo presentato per un esame dettagliato in vista della possibile inclusione del pyriofenone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 9076]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/785/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco UE delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.
- (2) Il 31 marzo 2010 la società ISK Biosciences Europe SA ha presentato alle autorità del Regno Unito il fascicolo relativo alla sostanza attiva pyriofenone, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (3) Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che, in base a un primo esame, il fascicolo della sostanza attiva interessata sembra soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato risulta anche conforme ai requisiti sui dati e sulle informazioni dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo è stato in seguito trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e comunicato al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
- (4) La presente decisione ha lo scopo di confermare ufficialmente a livello dell'Unione europea che il fascicolo può essere considerato in linea di principio conforme ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il fascicolo relativo alla sostanza attiva di cui all'allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'inclusione di tale sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfa in linea di principio i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II di detta direttiva.

Esso soddisfa inoltre i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, tenuto conto degli impieghi proposti.

Articolo 2

Lo Stato membro relatore prosegue l'esame dettagliato del fascicolo di cui all'articolo 1 e riferisce alla Commissione, quanto prima possibile e comunque entro il 31 dicembre 2011, le conclusioni del proprio esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'inclusione o meno della sostanza attiva indicata all'articolo 1 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

ALLEGATO

SOSTANZA ATTIVA OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

Denominazione comune, numero d'identificazione CIPAC	Richiedente	Data della domanda	Stato membro relatore
Pyriofenone N. CIPAC: 827	ISK Biosciences SA	31 marzo 2010	Regno Unito

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2010

che autorizza misure derogatorie all'attuazione del regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente per quanto riguarda il Belgio, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, l'Ungheria, Malta, la Polonia, il Portogallo, la Finlandia e il Regno Unito

[notificata con il numero C(2010) 9126]

(I testi in lingua estone, greca, finlandese, francese, inglese, italiana, maltese, olandese, polacca, portoghese, spagnola, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2010/786/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

viste le domande presentate dal Regno del Belgio, dalla Repubblica Federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al suo articolo 3, il regolamento (CE) n. 452/2008 si applica alla produzione di statistiche in tre settori specifici.
- (2) L'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 452/2008 prevede che, qualora necessario e sempre sulla base di ragioni oggettive, ad uno o più Stati membri siano accordati deroghe e periodi di transizione limitati.
- (3) Stando alle informazioni fornite alla Commissione, le domande di deroga presentate dagli Stati membri sono motivate dalla necessità di operare importanti adattamenti dei sistemi statistici nazionali per conformarsi appieno al regolamento (CE) n. 452/2008.

(4) A Belgio, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Finlandia e Regno Unito vanno pertanto concesse deroghe corrispondenti.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono concesse deroghe agli Stati membri in conformità dell'allegato.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2010.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 145 del 4.6.2008, pag. 227.

ALLEGATO

Deroghe al regolamento (CE) n. 452/2008, quale attuato dalla Commissione, relativamente al settore 1: Sistemi d'istruzione e di formazione

Stato membro	Tabelle e ripartizione	Fine della deroga
Belgio	I dati relativi al personale sono trasmessi annualmente alla Commissione (Eurostat) entro il 30 novembre dell'anno t + 2 (tabelle PERS_ENRL2 e PERS1)	31 dicembre 2013
	I dati relativi ai laureati/alle lauree sono trasmessi annualmente alla Commissione (Eurostat) entro il 31 dicembre dell'anno t + 2 (tabelle GRAD2, GRAD4 e GRAD5)	31 dicembre 2013
	I dati relativi alle spese di istruzione sono trasmessi annualmente alla Commissione (Eurostat) entro il 31 dicembre dell'anno t + 2 (tabelle FIN_ENRL2, FINANCE1 e FINANCE2)	31 dicembre 2013
	— Numero di studenti a tempo pieno, a tempo parziale e equivalenti a tempo pieno in istituti privati (righe C1, C2, C3, C4) nella tabella ENRL1a	31 dicembre 2013
	— Numero di nuovi iscritti al livello 5B della classificazione ISCED (colonna 4) nella tabella ENTR2	31 dicembre 2012
	— Numero di nuovi iscritti al livello 6 della classificazione ISCED (colonna 5) nella tabella ENTR2	31 dicembre 2013
	— Numero di nuovi iscritti al livello 5B della classificazione ISCED (colonna 3) nella tabella ENTR3	31 dicembre 2012
	— Numero di nuovi iscritti al livello 6 della classificazione ISCED (colonna 4) nella tabella ENTR3	31 dicembre 2013
	— Numero di possessori di un primo diploma ai livelli 3 e 4 della classificazione ISCED (colonne 9, 10, 11 e 19) nella tabella GRAD2	31 dicembre 2012
	— Numero di possessori di un primo diploma al livello 5A della classificazione ISCED (colonne 19, 20, 21 e 22) nella tabella GRAD4	31 dicembre 2013
	— Numero di possessori di un primo diploma al livello 5B della classificazione ISCED (colonna 23) nella tabella GRAD4	31 dicembre 2013
	— Numero di studenti (copertura pari a quella delle statistiche sul personale docente) negli istituti privati (righe C1, C2, C3) nella tabella PERS_ENRL2	31 dicembre 2013
	— Numero degli insegnanti scolastici e dei membri del personale accademico negli istituti privati (righe A50, A51, A52, A53) nella tabella PERS1	31 dicembre 2013
	— Numero degli insegnanti scolastici nei programmi di formazione generale e professionale ai livelli 3 e 4 della classificazione ISCED (colonne 7, 8, 12 e 13) nella tabella PERS1	31 dicembre 2013
	— Numero degli insegnanti nei programmi di formazione professionale in ambito scolastico e in ambito scolastico e professionale in alternanza (tramite apprendistato) (colonne 9, 10, 14 e 15) nella tabella PERS1	31 dicembre 2013
— Numero di studenti (copertura pari a quella delle statistiche sulle finanze del settore dell'istruzione) negli istituti privati (righe C1, C2, C3) nella tabella FIN_ENRL2	31 dicembre 2013	
— Spese di istruzione ai livelli 2, 3 e 4 della classificazione ISCED (colonne 3, 6 e 10) nella tabella FINANCE1	31 dicembre 2013	

Stato membro	Tabelle e ripartizione	Fine della deroga
	— Spese di istruzione per quanto riguarda i trasferimenti interni a fini educativi (righe C7 e C8) nella tabella FINANCE1	31 dicembre 2013
	— Spese di istruzione di altre entità private per istituti pubblici (riga E1) nella tabella FINANCE1	31 dicembre 2013
	— Spese di istruzione ai livelli 2, 3 e 4 della classificazione ISCED (colonne 3, 6 e 10) nella tabella FINANCE2	31 dicembre 2012
	— Spese dell'insieme degli istituti privati (righe W6, W13, W14, W15, W20, W21, W22, W30 e W40) nella tabella FINANCE2	31 dicembre 2013
	— Numero di studenti per età, sesso e regione, tabella REGIO2	31 dicembre 2013
Germania	I dati relativi alle spese di istruzione sono trasmessi annualmente alla Commissione (Eurostat) entro il 31 marzo dell'anno t + 3	31 dicembre 2013
	— Studenti iscritti al livello 6 della classificazione ISCED per le tabelle ENRL1, ENRL1a, ENRL5, ENRL8, FIN_ENRL2, REGIO1 e REGIO2	31 dicembre 2013
	— Nuovi iscritti al livello 6 della classificazione ISCED per le tabelle ENTR2 e ENTR3	31 dicembre 2013
	— Numero totale degli studenti ripartito per lingue straniere moderne apprese (riga A1) per la tabella ENRLLNG2	31 dicembre 2013
Estonia	— Spese di altre entità private per gli istituti d'insegnamento nella tabella FINANCE1, righe E10, E11	31 dicembre 2013
	— Spese degli istituti pubblici nella tabella FINANCE2, righe A2, A13, A14, A15, A20, A21, A22 e A40	31 dicembre 2013
	— Spese dell'insieme degli istituti privati nella tabella FINANCE2, righe W6, W13, W14, W15, W20, W21, W22, W30 e W40	31 dicembre 2013
Irlanda	— Numero degli insegnanti scolastici ai livelli 2 e 3 della classificazione ISCED (colonne 5, 6, 7, 8, 9 e 10) nella tabella PERS1	31 dicembre 2013
	— Numero dei membri del personale accademico ai livelli 5B, 5A e 6 della classificazione ISCED (colonne 17 e 18) nella tabella PERS1	31 dicembre 2013
	— Spese delle famiglie per gli istituti d'insegnamento nella tabella FINANCE1, righe H1, H4, H5, H18 e H20	31 dicembre 2013
	— Spesa di altre entità private per gli istituti d'insegnamento nella tabella FINANCE1, righe E1, E4, E5, E10, E11, E12 e E20	31 dicembre 2013
	— Spese nell'insieme degli istituti privati nella tabella FINANCE2, righe W6, W13, W14, W15, W30 e W40	31 dicembre 2013
	— Numero di studenti iscritti negli istituti privati nelle tabelle ENRL1, ENRL1_adult, ENRL1a (righe C1-C4), ENRL5, ENRL8, REGIO1, ENRLLNG1 e ENRLLNG2	31 dicembre 2013
	— Numero di nuovi iscritti negli istituti d'insegnamento privati nelle tabelle ENTR2 e ENTR3.	31 dicembre 2013

Stato membro	Tabelle e ripartizione	Fine della deroga
	— Numero di studenti iscritti negli istituti d'insegnamento privati (righe C1, C2 e C3) nella tabella PERS_ENRL2	31 dicembre 2013
	— Numero degli insegnanti scolastici e dei membri del personale accademico negli istituti privati (righe A50, A51, A52 e A53) nella tabella PERS1	31 dicembre 2013
Grecia	— Numero di nuovi iscritti al livello 6 della classificazione ISCED nella tabella ENTR3	31 dicembre 2013
	— Numero di lauree per indirizzo di studi ai livelli 3 e 4 della classificazione ISCED (colonne 1 e 2) nella tabella GRAD5	31 dicembre 2013
	— Insegnanti scolastici e membri del personale accademico ripartiti per età ai livelli 2, 3, 4, 5 e 6 della classificazione ISCED nella tabella PERS1	31 dicembre 2013
	— Tabella FIN_ENRL2	31 dicembre 2013
	— Tabella FINANCE1	31 dicembre 2013
	— Tabella FINANCE2	31 dicembre 2013
Spagna	— Insegnanti nei programmi di formazione generale e professionale al livello 3 della classificazione ISCED (colonne 7 e 8)	31 dicembre 2013
	— Pagamenti totali per beni e servizi didattici diversi da quelli destinati agli istituti d'insegnamento nella tabella FINANCE1, riga H18	31 dicembre 2013
	— Pagamenti a favore degli istituti d'insegnamento nella tabella FINANCE1, righe E1 e E4	31 dicembre 2013
	— Aiuto finanziario agli studenti nella tabella FINANCE1, righe E10 e E11	31 dicembre 2013
Francia	I dati relativi alle iscrizioni e ai nuovi iscritti sono trasmessi annualmente alla Commissione (Eurostat) entro il 31 ottobre dell'anno t + 2 (tabelle ENRL1, ENRL1_Adult, ENRL1a, ENRL5, ENRL8, ENTR2 e ENTR3)	31 dicembre 2013
	— Numero di studenti iscritti a tempo pieno (righe da A109 a A216) nella tabella ENRL1	31 dicembre 2013
	— Numero di studenti iscritti a tempo pieno nei programmi d'insegnamento per adulti (righe da A73 a A144) nella tabella ENRL1_Adult	31 dicembre 2013
	— Numero di studenti a tempo pieno, a tempo parziale e equivalenti a tempo pieno (righe da A5 a A13, B2, B3, B4, C2, C3 e C4) nella tabella ENRL1a	31 dicembre 2013
	— Numero di nuovi iscritti al livello 5B della classificazione ISCED (colonna 4) nella tabella ENTR2	31 dicembre 2013
	— Numero di nuovi iscritti al livello 5B della classificazione ISCED (colonna 3) nella tabella ENTR3	31 dicembre 2013
	— Numero di possessori di un primo diploma ai livelli 3 e 4 della classificazione ISCED (colonne 9, 10, 11 e 19) nella tabella GRAD2	31 dicembre 2013
	— Numero di laureati al livello 4 della classificazione ISCED per età e sesso (righe da A2 a A27, da A30 a A55, da A58 a A83) nella tabella GRAD2	31 dicembre 2013
	— Numero di laureati ai livelli 5 e 6 della classificazione ISCED (tutte le righe e colonne) nella tabella GRAD4	31 dicembre 2013

Stato membro	Tabelle e ripartizione	Fine della deroga
Italia	I dati relativi ai laureati/alle lauree al livello 5, diplomi superiori, e al livello 6 della classificazione ISCED per la tabella GRAD5 sono trasmessi annualmente alla Commissione (Eurostat) entro il 1° marzo dell'anno t + 3 (colonne 8, 12, 13 e 14 nella tabella GRAD5)	31 dicembre 2013
	— Numero di nuovi iscritti per età ai livelli 4, 5B e 6 della classificazione ISCED (colonne 2, 3 e 4) nella tabella ENTR2	31 dicembre 2013
	— Numero di lauree per indirizzo di studi ai livelli 3 e 4 della classificazione ISCED (colonne 1 e 2) nella tabella GRAD5	31 dicembre 2013
	— Numero degli insegnanti scolastici e dei membri del personale accademico negli istituti privati (righe A50, A51, A52 e A53) nella tabella PERS1	31 dicembre 2013
Ungheria	— Spese di altre entità private per gli istituti d'insegnamento nella tabella FINANCE1, righe E1, E4, E5, E20	31 dicembre 2012
	— Spese dell'insieme degli istituti privati (righe W6, W13, W14, W15, W20, W21, W22, W30 e W40) nella tabella FINANCE2	31 dicembre 2013
Malta	— Numero di studenti iscritti negli istituti privati nelle tabelle ENRL1 e ENRL1a (righe C1-C4), ENRL5, ENRL8, REGIO1, ENRLLNG1 e ENRLLNG2	31 dicembre 2013
	— Tabella ENRL1_Adult	31 dicembre 2013
	— Numero di nuovi iscritti negli istituti d'insegnamento privati nelle tabelle ENTR2 e ENTR3	31 dicembre 2013
	— Numero di studenti iscritti negli istituti d'insegnamento privati (righe C1, C2 e C3) nella tabella PERS_ENRL2	31 dicembre 2013
	— Numero degli insegnanti scolastici e dei membri del personale accademico negli istituti privati (righe A50, A51, A52 e A53) nella tabella PERS1	31 dicembre 2013
	— Variabili di spesa nella tabella FINANCE1, righe C10-C14, F1-F20, G5b, G10-G14, H1-H5b, H15-H20, E10-E12, N5b e colonne 7, 8, 10, 12, 13 e 14.	31 dicembre 2013
	— Variabili di spesa nella tabella FINANCE2, righe A30, X30 e colonne 7, 8, 10, 12, 13 e 14	31 dicembre 2013
Polonia	— Numero di studenti per paese di cittadinanza al livello 5B della classificazione ISCED (riga 3) nella tabella ENRL8	31 dicembre 2013
	— Numero di nuovi iscritti per sesso e età al livello 6 della classificazione ISCED (colonna 5) nella tabella ENTR2	31 dicembre 2013
	— Numero di nuovi iscritti per indirizzo di studi al livello 6 della classificazione ISCED (colonna 5) nella tabella ENTR3	31 dicembre 2013
	— Numero di possessori di un primo diploma al livello 4 della classificazione ISCED (riga 19) nella tabella GRAD2	31 dicembre 2013
	— Spesa dell'amministrazione centrale, regionale e locale (righe C1, C2, C3, C4, R1, R2, R3, R4, L1, L2, L3 e L4) nella tabella FINANCE1	31 dicembre 2013
	— Fondi provenienti da agenzie internazionali e altre fonti estere (righe F5, F9 e F20) nella tabella FINANCE1	31 dicembre 2013

Stato membro	Tabelle e ripartizione	Fine della deroga
	— Spese delle famiglie per gli istituti d'insegnamento (righe H1 e H4) nella tabella FINANCE1	31 dicembre 2013
	— Spese di altre entità private per gli istituti d'insegnamento nella tabella FINANCE1, righe E1, E4, E5, E10, E11, E12 e E20	31 dicembre 2013
	— Spese di entità private per gli istituti d'insegnamento (righe P1 e P4) nella tabella FINANCE1	31 dicembre 2013
	— Spese nell'insieme degli istituti privati (righe W6, W13, W14, W15, W20, W21, W22, W30 e W40) nella tabella FINANCE2	31 dicembre 2013
Portogallo	— Numero di studenti iscritti a tempo pieno (righe da A109 a A216) nella tabella ENRL1	31 dicembre 2013
	— Numero di studenti iscritti a tempo pieno (righe da A73 a A144) nella tabella ENRL1_Adult	31 dicembre 2013
	— Fattore di conversione equivalente tempo pieno (riga S7), numero di studenti nei programmi didattici in ambiente scolastico e professionale ai livelli 3 e 4 della classificazione ISCED (righe A4, A8, A11, A13); studenti iscritti a tempo pieno (righe da A5 a A13, B2-B4, C2-C4) nella tabella ENRL1a	31 dicembre 2013
	— Numero di postdottorati (colonna 18) nella tabella GRAD4	31 dicembre 2013
	— Numero di lauree per indirizzo di studi ai livelli 3 e 4 della classificazione ISCED (colonne 1 e 2), numero di postdottorati al livello 6 della classificazione ISCED (colonna 14) nella tabella GRAD5	31 dicembre 2013
	— Numero di iscritti a tempo parziale/a tempo pieno/equivalenti a tempo pieno (righe da A1 a C9); programmi didattici in ambito scolastico/professionale ai livelli 3 e 4 della classificazione ISCED (colonne 9, 10, 14 e 15) nella tabella PERS_ENRL2	31 dicembre 2013
	— Numero di insegnanti scolastici e di membri del personale accademico a tempo parziale/a tempo pieno/equivalenti a tempo pieno (righe da A37 a A61, eccetto la colonna 16), ripartizione della classificazione ISCED livelli 5B, 5A/6 (colonne 17-18) nella tabella PERS1	31 dicembre 2013
	— Ripartizione della classificazione ISCED livelli 4, 5B, 5A/6 (colonne 10-15) nella tabella FINANCE1	31 dicembre 2013
	— Trasferimenti interni a fini educativi (riga R8); trasferimenti e pagamenti per l'istruzione a favore di entità private (righe R10-R14); spese totali del governo regionale per l'istruzione (riga R20) nella tabella FINANCE1	31 dicembre 2013
	— Spese dirette per istituti d'insegnamento (righe L1-L5a); trasferimenti e pagamenti per l'istruzione a favore di entità private (righe L10-L14); spese totali dell'amministrazione locale per l'istruzione (riga L20) nella tabella FINANCE1	31 dicembre 2013
	— Spese complessive di tutti i livelli di governo (righe G1-G14) nella tabella FINANCE1	31 dicembre 2013
	— Fondi provenienti da agenzie internazionali e altre fonti estere (righe F2-F3, F5-F5c, F9 e F20) nella tabella FINANCE1	31 dicembre 2013
	— Spese delle famiglie (righe H1, H4 e H5) nella tabella FINANCE1	31 dicembre 2013
— Spese di altre entità private (righe E1, E4-E5, E5c, E10-E12, E20) nella tabella FINANCE1	31 dicembre 2013	
— Spese totali di entità private (righe P1-P20) nella tabella FINANCE1	31 dicembre 2013	

Stato membro	Tabelle e ripartizione	Fine della deroga
	— Spese pubbliche, private e internazionali combinate (righe N1-N20) nella tabella FINANCE1	31 dicembre 2013
	— Ripartizioni della classificazione ISCED livelli 4, 5B, 5A/6 (colonne 10-15) nella tabella FINANCE2	31 dicembre 2013
	— Spese dell'insieme degli istituti privati (righe W6, W13-W15, W20-W22, W30 e W40) nella tabella FINANCE2	31 dicembre 2013
	— Numero di iscritti a tempo parziale/a tempo pieno/equivalenti a tempo pieno (righe A1-C3) nella tabella FINANCE_ENRL2	31 dicembre 2013
	— Tabella ENRLNG1	31 dicembre 2013
	— Tabella ENRLNG2	31 dicembre 2013
Finlandia	I dati relativi al personale sono trasmessi annualmente alla Commissione (Eurostat) entro il 31 dicembre dell'anno t + 2 (tabelle PERS_ENRL2 e PERS1)	31 dicembre 2013
	— Numero di studenti per lingue straniere moderne apprese al livello 3 della classificazione ISCED (colonna 3) nella tabella ENRLNG1	31 dicembre 2013
Regno Unito	— Numero di laureati al livello 4 della classificazione ISCED (colonne 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19) nella tabella GRAD2	31 dicembre 2013
	— Numero degli insegnanti scolastici al livello 4 della classificazione ISCED (colonne 11, 12, 13, 14 e 15) nella tabella PERS1	31 dicembre 2013
	— Numero dei membri del personale accademico ai livelli 5B, 5A e 6 della classificazione ISCED (colonne 17 e 18) nella tabella PERS1	31 dicembre 2013
	— Numero di studenti per lingue straniere moderne apprese ai livelli 1 e 2 della classificazione ISCED (colonne 1 e 2) nella tabella ENRLNG1	31 dicembre 2013
	— Numero di studenti per il numero di lingue straniere moderne apprese ai livelli 1 e 2 della classificazione ISCED (colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) nella tabella ENRLNG2	31 dicembre 2013

Deroghe al regolamento (CE) n. 452/2008, quale attuato dalla Commissione, relativamente al settore 2: Partecipazione degli adulti all'apprendimento permanente


Nella Repubblica di Finlandia il rilevamento dei dati sulla partecipazione o non partecipazione degli adulti all'apprendimento permanente (indagine sull'istruzione degli adulti) sarà effettuato per la prima volta tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012. Il periodo di riferimento per il quale sono rilevati i dati relativi alla partecipazione alle attività di apprendimento permanente corrisponde ai 12 mesi antecedenti al periodo di rilevamento dei dati.

DECISIONI

- ★ **Decisione 2010/784/PESC del Consiglio, del 17 dicembre 2010, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)** 60

- 2010/785/UE:
- ★ **Decisione della Commissione, del 17 dicembre 2010, che riconosce in linea di principio la completezza del fascicolo presentato per un esame dettagliato in vista della possibile inclusione del pyriofenone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 9076] ⁽¹⁾.**..... 64

- 2010/786/UE:
- ★ **Decisione della Commissione, del 17 dicembre 2010, che autorizza misure derogatorie all'attuazione del regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente per quanto riguarda il Belgio, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, l'Ungheria, Malta, la Polonia, il Portogallo, la Finlandia e il Regno Unito [notificata con il numero C(2010) 9126]** 66



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT